



Masiano

**INFORMATIVA AL PUBBLICO
TERZO PILASTRO
AL 31.12.2016**

**Banca di Credito Cooperativo di Masiano Società Cooperativa
via di Masiano 6/a – 51100 Masiano (PT)**

www.bccmasiano.it

E-mail: segreteria.generale@masiano.bcc.it

PEC: segreteria.direzione@bccmasiano.legalmail.it

iscritta al n° 00090660473 del Registro Imprese di Pistoia

Codice Bankit 2297.00

**Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti ed al Fondo di Garanzia Istituzionale**

INDICE

▪	PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)	4
	TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR	7
▪	Risk Appetite Framework.....	7
▪	Piano di risanamento	8
▪	Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione	9
▪	ICAAP	13
▪	Mappatura dei rischi	13
▪	Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi	15
▪	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.....	21
▪	TAVOLA 1 - SISTEMI DI GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – CIRC. 285/13 TITOLO IV, CAP.1, SEZ. VII) ...	44
▪	Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia	44
▪	Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia	44
▪	Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni	45
▪	Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica	45
▪	Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza.....	47
▪	Numero dei consiglieri espressione delle minoranze	47
▪	Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti.....	47
▪	Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze	50
▪	Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate	50
▪	Politica di ingaggio per la selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Banca	50
▪	Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali	51
▪	TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)	53
▪	Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa	53
▪	TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)	54

▪ Capitale primario di classe 1 (CET 1).....	55
▪ Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1).....	56
▪ Capitale di classe 2 (T 2).....	57
▪ TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438).....	65
▪ Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca	65
▪ TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439).....	75
▪ Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte	75
▪ TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442).....	81
▪ Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili.....	81
▪ Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche	82
▪ TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443).....	93
▪ TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444).....	95
▪ Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata	95
▪ TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447).....	99
▪ Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti	99
▪ Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate	99
▪ TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448).....	102
▪ Natura del rischio	102
▪ Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate	102
▪ Frequenza di misurazione	103
▪ TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449).....	106
▪ Operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla Banca in qualità di “originator” (cedente).....	106
▪ Obiettivi della Banca sull'attività di cartolarizzazione e auto-cartolarizzazione e ruoli svolti nel processo	106
▪ Natura dei rischi inerenti alle attività cartolarizzate e descrizione delle politiche di copertura.....	108

▪	Procedure per monitorare le variazioni dei rischi di credito e di mercato delle posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione	109
▪	Metodi adottati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio	109
▪	Tipologie di società veicolo che la Banca, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare esposizioni di terzi	110
▪	Sintesi delle politiche contabili adottate	110
▪	Operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla Banca in qualità di investitore (cartolarizzazioni di terzi)	111
▪	Cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q) intercorsi nell'ultimo periodo di riferimento	111
▪	TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)	113
▪	Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione	113
▪	TAVOLA 14 – LEVA FINANZIARIA (ART. 451 – ART. 499)	130
▪	TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)	134
▪	Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”	134
▪	Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali	134
▪	Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca	136
▪	Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito	137
▪	TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)	139

▪ **PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)**

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" ("*leverage ratio*"), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

- c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'ABE ha, inoltre, emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- ✓ alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- ✓ alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- ✓ al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- a) dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)¹
- b) dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- c) dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'Art. 435 (2) del CRR:
 - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

¹ Le Disposizioni prevedono che tali informazioni siano, di norma, pubblicate in allegato al bilancio d'esercizio. Laddove non fatto, devono integrare l'informativa ex III Pilastro pubblicata sul sito *web* dell'intermediario.

Il presente documento, denominato “Informativa al pubblico – III Pilastro al 31 dicembre 2016”, è stato redatto dalla Banca di Credito Cooperativo di Masiano Società Cooperativa su base individuale.

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca (www.bccmasiano.it), nella sezione “Informativa al pubblico Regolamento UE 575/2013”, come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2016 della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D.Lgs. 39/2010 da parte della società Grant Thornton Advisory Srl) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP 2016) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 maggio 2016 e relative all’anno di riferimento dell’informativa.

Infine, si precisa che, non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche disciplinate all'interno della Circolare n. 285/2013.

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno impegnato la Banca – e ancora in prospettiva - a una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi, i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

▪ **Risk Appetite Framework**

In tale ambito, la Banca ha definito, nel rispetto delle disposizioni in materia, il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di *Risk Management* e la Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il *Risk Appetite Statement (RAS)* e il Piano Strategico ed il Budget.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Banca ha, quindi, normato il "processo di definizione e controllo della propensione al rischio", articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. "**Procedure di escalation**").

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

La Banca ha inoltre rivisto, al fine di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni, il processo di pianificazione strategica e controllo direzionale e l'ICAAP.

▪ Piano di risanamento

La Banca, nell'ambito della realizzazione delle iniziative propedeutiche al perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese, ha avviato le attività funzionali alla predisposizione del piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione e recepimento facendo riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nell'ambito dello specifico Progetto di

Categoria.

In tale ambito, in riferimento alla nuova realtà aziendale di prossima costituzione, sono in corso di definizione le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il sistema dei controlli interni e il *risk management framework* del complessivo impianto del piano di risanamento.

In particolare, tra i principali profili di intervento si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica coerentemente con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di *escalation* da seguire nei differenti successivi livelli di intervento in coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del *risk management framework* e in ottemperanza a specifiche norme di vigilanza prudenziale (ad esempio, nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità individuati agli organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

▪ **Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione**

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del piano industriale di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il *Risk Appetite Statement (RAS)*.

La natura cooperativa dell'azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e il benessere dei soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per un forte orientamento all'intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo "*originate to hold*", è basato sull'impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa della Banca, contemperando i rischi di concentrazione e di conflitto d'interesse con l'adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio;

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto piano industriale, sono stati definiti i seguenti obiettivi di rischio e le connesse politiche.

Illustrazione del RAS e del Piano Industriale di Fusione 2017/2019

I livelli di patrimonializzazione espressi dalle due banche singolarmente e aggregati risultano ampiamente positivi. Tali livelli sono condizionati da uno *stock* di crediti deteriorati netti rilevante, il cui contenimento, per vie ordinarie e straordinarie, è obiettivo primario dello stesso Piano Industriale.

La nuova Banca mira ad attuare una prudente politica di concessione del credito, sia in termini di volumi massimi per singolo prenditore che per settore economico, sfruttando le nuove dimensioni di capitalizzazione per sviluppare servizi a maggior valore aggiunto, come quelli afferenti l'assistenza alle imprese operanti con l'estero, in un territorio con forte vocazione all'esportazione, mettendo a frutto conoscenze e competenze fino ad oggi non pienamente espresse. Si intende, inoltre, preservare i buoni livelli di liquidità di partenza, anche con riferimento al profilo strutturale, e un contenuto assorbimento di capitale per il rischio tasso.

La nascente Banca avrà, dunque, l'obiettivo di espandere gli impieghi verso clientela in misura consapevole, controllata e progressiva, prediligendo forme tecniche di breve termine, quali anticipazioni di crediti commerciali e affidamenti esteri, il cui successo potrà essere agevolato dalla più efficiente struttura organizzativa e da una mirata razionalizzazione territoriale. La nuova Banca continuerà nella promozione di mirate iniziative di sostegno al territorio attraverso campagne e *plafond* dedicati a particolari settori di attività / prodotti / *target* di clientela.

La realizzazione di tali indirizzi e degli interventi conseguenti vengono definiti nella prospettiva di attestare, nell'orizzonte temporale di riferimento, il *CET1 ratio* e il Coefficiente di Capitale totale (*TCR*) ad un valore non inferiore al 13,25% ed assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro su Fondi Propri non superiori al 70%. Si prevede, inoltre, un obiettivo massimo di *leverage ratio*, espresso in termini di rapporto tra CET1 e totale attivo, del 6%.

Obiettivi di rischio 2017 – 2019

			Anno T+1				Anno T+2	Anno T+3
			Risk Appetite	Soglia intermedia	Risk Tolerance	Risk Capacity*	Risk Appetite	Risk Appetite
Adeguatezza patrimoniale	Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier1 Ratio)	Min	13,75%	13,50%	13,25%	8,50%	13,75%	
	Coefficiente di capitale totale (Fondi Propri)	Min	13,75%	13,50%	13,25%	10,50%	13,75%	
	Totale Rischi I e II pilastro / Fondi propri	Max	68,00%	-	70,00%	-	68,00%	
Redditività	ROE	Min	1,50%	-	1,00%	-	1,50%	
Struttura finanziaria e liquidità	Impieghi / raccolta clientela (Indicatore Ftbcc - vers.3)	Max	95,0%	-	97,0%	-	95,0%	
	LCR (cfr. Policy di Liquidità)	Min	150%	130%	110%	100%	150%	
	Sbilanci Attivo-Passivo>5Y/Avanzo Patr.Reg.1	Max	5,0	-	6,0	-	5,0	
	NSFR	Min	110%	105%	102%	100%	110%	
	Leverage ratio (CET1/Attivo On-Off Balance)	Min	6,50%	-	6,00%	3,00%	6,50%	
Rischiosità	Partite Anomale Nette / Fondi Propri	Max	105%	-	108%	-	100%	
	Prime 10-20-50 posizioni/Fondi Propri	Max	50%-75%-130%	-	55%-80%-140%	-	50%-75%-130%	
	Massima esposizione Parte correlata/Fondi Propri (Policy)	Max	4,5%	-	4,9%	5,0%	4,5%	
	Totale esposizioni Parti correlate/Fondi Propri (Policy)	Max	15%	-	20%	-	15%	
	Capitale Int. Rischio Tasso/Fondi Propri (SupervisoryTest)	Max	8%	-	10%	20%	8%	
Business	Operatività Fuori Zona Competenza	Max	4,5%	-	4,9%	5,0%	4,5%	
	Operatività con Soci	Min	55%	-	50%	-	55%	
Concentrazione impieghi per attività economica		Cfr. prospetto Risk Appetite Sezione/Divisione Ateco						

			Anno T+1				Anno T+2	Anno T+3
			Risk Appetite	Soglia intermedia	Risk Tolerance	Risk Capacity	Risk Appetite	Risk Appetite
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (Ateco 1)	Max	9,50%	-	-	10,00%	-	9,50%	
Attività manifatturiere/abbigliamento (Ateco 14)	Max	3,00%	-	-	4,00%	-	3,00%	
Attività manifatturiere/fabbricazione di mobili (Ateco 31)	Max	4,00%	-	-	5,00%	-	4,00%	
Attività manifatturiere/pelle, cuoio (Ateco 15)	Max	2,00%	-	-	2,50%	-	2,00%	
Attività manifatturiere/tessile (Ateco 13)	Max	9,50%	-	-	10,00%	-	9,50%	
Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli - Ateco 47)	Max	6,00%	-	-	7,00%	-	6,00%	
Costruzioni (Ateco F: 41 42 43)	Max	9,50%	-	-	9,75%	-	9,50%	
Attività Immobiliari (Ateco 68)	Max	9,25%	-	-	9,50%	-	9,25%	
Altre Divisioni Ateco (diverse da quelle precedentemente trattate)	Max	6,00%	-	-	7,00%	-	6,00%	

(*) Relativamente alla *Risk Capacity* per i coefficienti di adeguatezza patrimoniale, le soglie verranno impostate sulla base dei requisiti di capitale individuali applicati alla nuova Banca

Alla luce degli obiettivi definiti per il triennio e dei connessi interventi identificati, la declinazione delle politiche sui diversi profili di rischio è di seguito sinteticamente delineata.

Le politiche di gestione del *rischio di credito* sono finalizzate all'individuazione della composizione ottimale degli impieghi, in grado cioè di ottimizzarne il rendimento rettificato per il rischio, a partire dal livello di propensione stabilito. La nuova Banca intende perseguire una strategia generale di gestione del credito improntata ad una contenuta propensione al rischio, che trova espressione:

- nella prudente selezione delle singole controparti, attraverso una completa e accurata analisi della capacità di onorare gli impegni contrattualmente assunti;
- nel contenimento delle deleghe in materia di concessione del credito e nella previsione del parere di merito dell'Ufficio Istruttoria centrale (favorevole/non favorevole) in base a cui declinare la possibilità di procedere o meno con l'iter di delibera da parte dell'organo delegato;
- nel controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con procedura informatica, sia con un'attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.

Per la gestione del *rischio di concentrazione* la Banca proseguirà nella diversificazione, individuando nei crediti di importo limitato il naturale bacino operativo, nonché circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni verso gruppi di clienti connessi o singoli rami di attività economica. In quest'ottica sono definite soglie di *risk appetite* e *risk tolerance* particolarmente prudenziali; onde assicurare una valenza gestionale a tali obiettivi/limiti di rischio, l'Istruttoria Fidi centrale effettuerà un controllo *ex-ante*, prima della concessione dell'affidamento, così da segnalare tempestivamente all'Organo deliberante l'eventuale violazione delle soglie.

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, oltre all'utilizzo del metodo base, la nuova Banca si attiene ad alcune specifiche linee per l'individuazione e la misurazione dei rischi operativi, al fine di comparare gli esiti di tale analisi con le risultanze della

formula di calcolo. Tali linee prevedono l'analisi storica delle perdite imputate a conto economico negli ultimi cinque esercizi; l'analisi degli accantonamenti analitici effettuati a fronte di controversie legali; l'analisi delle situazioni in precontenzioso (reclami, contestazioni, situazioni con evidente esposizione al rischio legale) e stima delle potenziali perdite.

Nella gestione e controllo dei *Rischi Operativi* sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. In tale ambito, la funzione di *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dei Rischi Operativi, applicando le metodologie e gli strumenti utilizzati dall'*Internal Auditing* e sviluppati nell'ambito dello specifico Progetto di Categoria sul Sistema dei Controlli Interni delle BCC-CR. È stato inoltre attivato un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività.

L'esposizione al *rischio tasso di interesse* verrà misurata attraverso l'algoritmo semplificato, applicando nelle diverse fasce temporali *shock* dei tassi determinati in base alle variazioni annuali dei saggi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° percentile (rialzo). In considerazione dell'impatto del rischio di tasso di interesse in termini di capitale assorbito, tenuto conto della stretta correlazione con il rischio di *mismatching* e considerato il livello della curva dei rendimenti dei titoli del debito italiano su valori storici minimi, si conferma una strategia volta a:

- ✓ contenere le nuove operazioni di impiego a clientela a tasso fisso e a medio-lungo termine, mitigando l'impatto attraverso il ricorso a strumenti quali il "Plafond Casa" di cui alla convezione ABI-Cassa Depositi e Prestiti;
- ✓ preservare un prudente profilo di *duration* del portafoglio AFS.

Con riferimento a questo secondo aspetto, considerato l'attuale contesto di mercato e l'eccezionale contenimento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, la *duration* di portafoglio verrà mantenuta su livelli che contemperino la ricerca di un positivo contributo in termini di redditività con l'obiettivo di contenere i rischi di future minusvalenze. Per quanto concerne il portafoglio di proprietà, verranno definite specifiche politiche di gestione e limiti operativi, sulla base dei documenti adottati dalle due banche, opportunamente integrate in funzione delle specificità derivanti dall'aggregazione dei portafogli delle banche di origine.

L'esposizione al rischio di liquidità verrà monitorata attraverso l'analisi quotidiana dei *gap* tra flussi e deflussi, nominali e ponderati in relazione al loro grado di liquidabilità ed esigibilità, attesi per ciascuna fascia temporale sia puntuali sia cumulati. La descrizione del modello applicato dalla Banca e le metodologie di esecuzione degli *stress test* sono contenute nella "Policy di gestione della liquidità aziendale". Nella menzionata *Policy* vengono definiti strumenti di attenuazione del rischio quali il piano di emergenza (*Contingency Funding Plan*).

In coerenza con la propria "Mission", la nuova Banca perseguirà una politica finanziaria particolarmente accorta, con lo scopo di preservare alti indici di liquidità, indispensabili per un adeguato sostegno alle famiglie ed alle imprese del territorio.

Infine, l'esposizione al rischio di *mismatching* verrà monitorata attraverso la dinamica dell'indicatore di vigilanza *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* e l'assetto di attività e passività per scadenza temporale con l'utilizzo del report ALM per la valutazione dell'equilibrio strutturale e finanziario nel medio/lungo periodo.

▪ ICAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di vigilanza prudenziale (ex *framework* di Basilea 3) e alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di vigilanza, sono state irrobustite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel *Risk Appetite Statement*;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, sono altresì definite ed eseguite **prove di stress** in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l'utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. La Banca effettua, inoltre, prove di stress ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva. Nel corso del 2016, la Banca ha realizzato, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, attività volte ad irrobustire e rafforzare il modello metodologico per la realizzazione delle prove di stress.
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "**4.Requisiti di capitale**".

▪ Mappatura dei rischi

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Banca ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto

- ✓ del contesto normativo di riferimento, nonché del modello di *business* e operativo della Banca;
- ✓ delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- ✓ dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- ✓ degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di vigilanza² identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Banca ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di concentrazione;
- rischio di controparte
- rischi di mercato, di regolamento e di concentrazione;
- rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informativo e dei rischi connessi alle attività in *outsourcing*);
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio residuo;
- rischio derivante da cartolarizzazioni;
- rischio paese;
- rischio di trasferimento;
- rischio di leva finanziaria eccessiva;
- rischio base;
- rischio di conflitto di interessi;
- rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie;
- rischio connesso alla quota di attività vincolate (*asset encumbrance*)

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione (rischio strategico, rischio di reputazione, rischio derivante da cartolarizzazioni, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio base, rischio di conflitto di interessi, rischio derivanti da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie, rischio connesso alla quota di attività vincolate) sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi.

² Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circ. Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 e alle "Disposizioni di vigilanza per le banche", all'Allegato A – Titolo V – Capitolo 7 del 15° aggiornamento della Circ. Banca d'Italia, n. 263 del 27 dicembre 2006

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

▪ **Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi**

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- autorizza preventivamente la violazione del limite oltre il "margine di superamento";

- assicura che l’attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l’adeguatezza e l’efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il piano strategico, il RAF, l’ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicura l’affidabilità, la completezza e l’efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell’ambito della quale opera, in un sistema a “geometria variabile” con il Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all’approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento ;
- autorizza la violazione del limite entro il margine di superamento;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;

- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'**Organo con funzione di controllo**, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Ai sensi dello Statuto Sociale, al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile, esercitato mediante la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti:

- Revisione Interna (*Internal Audit*);
- Controllo dei rischi (*Risk Management*);
- Conformità alle norme (*Compliance*);
- Antiriciclaggio.

La **Funzione di Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (*ICT audit*) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La **Funzione di Conformità alle norme** presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione di Controllo dei Rischi** ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;

- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione dei rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato
- la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali. Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e della parte prevalente del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la funzione di revisione interna (*Internal Audit*), la funzione di *Compliance* e la funzione Antiriciclaggio presso la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, dopo aver valutato l'adeguatezza delle strutture all'uso costituite presso la stessa. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che la struttura in argomento è stata costituita ed opera in aderenza ai riferimenti

organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in *outsourcing* di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi della stessa.

Gli accordi di esternalizzazione della funzione di *Internal Audit*, della funzione di Conformità e della Funzione Antiriciclaggio prevedono che le attività in capo alle stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

La Funzione di Internal Audit della Banca ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell'*Internal Auditing* e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel "*Quality Assessment Manual*" pubblicato dall'*Institute of Internal Auditors (IIA)*.

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

Il **Comitato Rischi**, composto - oltre che dal Direttore Generale - dal responsabile Controllo Rischi Operativi e Reputazionali, dal responsabile *Risk Management*, dal responsabile Area Mercato, dal responsabile Area di Compliance, dal responsabile Servizio Supporti e dal responsabile Monitoraggio Crediti e Contenzioso, supporta la funzione di *Risk Management* nella definizione delle proposte riguardanti le politiche di rischio, i limiti operativi, gli indicatori di rischio, i piani di intervento nei casi di violazione dei limiti operativi oltre il margine di superamento. Inoltre, collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa, nella individuazione delle iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate sulla base delle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal *self assessment* di esposizione ai rischi. Attraverso il monitoraggio dell'andamento dei rischi, verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con le strategie definite, formula eventuali proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi. Contribuisce, infine, alla promozione nell'azienda di una cultura di attiva gestione dei rischi anche attraverso la proposizione di attività formative in materia.

Controlli di linea

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi,

circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

▪ **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01**

La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, anche il "Decreto") attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si integra nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, è volto a migliorare la corporate *governance* della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Referente delle Funzioni Operative Importanti

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

Funzione ICT e Funzione di Sicurezza Informatica

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli *stress test*;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rileva nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate infra con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **l'Area Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
 - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - del rischio di liquidità, in collaborazione con l'Area Crediti, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
 - del rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali e nella regolamentazione del processo finanza.
- **l'Area Crediti** è responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di manifestazione del rischio di credito. A tal fine si avvale degli indicatori e degli strumenti in uso per il monitoraggio dei profili di insolvenza e del merito creditizio della controparte (CRC, ...).

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni la Banca ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al **processo di gestione e controllo del credito e del connesso rischio**.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati. Tali riferimenti sono stati integrati, attraverso l'adozione di specifiche politiche, con assetti organizzativi e controlli interni volti a definire i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, ad assicurare l'accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l'andamento delle relative esposizioni e il costante rispetto dei limiti definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure deliberative disciplinate. La banca ha altresì definito livelli di propensione al rischio e soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative.

La Banca ha inoltre adottato riferimenti per il corretto censimento dei soggetti collegati *ex-ante* – vale a dire prima ed indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti – oltre che *ex- post* – vale a dire al momento dell'instaurazione di rapporti.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;
- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Anche sulla base dei riferimenti all'uso prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture

organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente al Servizio Crediti. Il responsabile dell'ufficio Monitoraggio Crediti e Contenzioso, posizionato in staff alla Direzione Generale al fine di garantire la separatezza tra le funzioni di gestione e quelle di controllo, è delegato al monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti di filiale o dal Gestore Posizioni Rischiose.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEFWEB che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

La Funzione *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino *efficaci ed affidabili*, con riferimento alla capacità di segnalare *tempestivamente* l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'*adeguatezza* delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.

Più in generale, la Funzione *Risk Management*, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività

di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi:

- articolazione dei poteri delegati (concentrazione su singoli settori, aree geografiche, tipologie di clientela, controparte, etc.);
- definizione dei massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione (per singola controparte, settore o branca produttiva, distretto economico, forma tecnica di mitigazione del rischio);
- valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione;
- ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

Rischio di concentrazione *single-name*

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizza l'algoritmo regolamentare del *Granularity Adjustment*. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è

costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari “imprese e altri soggetti”, “esposizioni a breve termine verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “in stato di default”, “garantite da immobili”, “esposizioni in strumenti di capitale”, nonché “altre esposizioni”³.

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettua delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione *single-name*.

Rischio di concentrazione geo-settoriale

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal “Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale”.

La Banca, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integra le risultanze di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale e geografica.

Rischio di concentrazione derivante dall’applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito.

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall’applicazione delle tecniche di CRM, ossia che il relativo riconoscimento possa determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei garanti/emittenti titoli a garanzia, la Banca analizza la granularità dell’ammontare delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell’ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, facendo riferimento, rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli⁴. La valutazione del rischio in esame si basa, quindi, sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell’applicazione delle tecniche di CRM e quello successivo al riconoscimento delle predette tecniche.

Inoltre, al fine di apprezzare l’impatto delle tecniche di mitigazione riconosciute ai fini di vigilanza sul capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singola controparte o per gruppi di controparti connesse, la Banca quantifica l’ammontare complessivo delle esposizioni verso imprese e del relativo indice di *Herfindahl* senza considerare le predette tecniche. Successivamente sulla base dei predetti valori ottenuti e adottando la medesima costante di proporzionalità, viene quantificato il capitale interno evidenziando la differenza rispetto a quanto determinato tenendo conto delle tecniche di mitigazione.

³ Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono escluse dal calcolo

⁴ Con l’esclusione delle garanzie reali rappresentate dai depositi in contante e dai titoli di propria emissione.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un set di indicatori, integrato nell'ambito di un sistema di "early warning", finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, sulla base delle linee guida presenti nel Regolamento della Finanza e nelle relative disposizioni attuative, sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, il Servizio Supporti (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) individua la controparte con cui concludere l'operazione. Preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, il Servizio Supporti verifica che sia possibile operare con la controparte coerentemente con i limiti operativi definiti. Nel caso in cui la controparte non risulti autorizzata il Servizio Supporti, di concerto con il Servizio Crediti, effettua l'analisi di affidabilità e la propone al Direttore Generale, il quale la sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di richiedere l'affidamento della controparte e l'autorizzazione ad operare. Successivamente all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Servizio Supporti richiede, attraverso l'invio di un apposito modulo, il censimento al *Back Office* Finanza.

Nel caso in cui l'operazione non rientri nei limiti operativi assegnati, il Servizio Supporti (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) provvede a richiedere le opportune autorizzazioni in base alle autonomie deliberative definite dalla Banca.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

Con riferimento alle categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono state distinte le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con effetti “novativi”, rispetto alle altre transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione e alle transazioni non rientranti in accordi di compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza.

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Banca stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente l’aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all’operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all’articolo 384 del CRR.

Con riferimento all’operatività in derivati OTC e alle operazioni con regolamento a lungo termine, quale principale strumento di controllo, è stato introdotto un sistema di limiti di esposizione per singola controparte differenziato a seconda che la controparte sia rappresentata o meno dall’Istituto Centrale di categoria.

Inoltre, sempre con riferimento alla citata operatività e al fine di mitigare l’esposizione nei confronti di tale rischio, la Banca ha stipulato con l’Istituto Centrale di categoria:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un’unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell’accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Banca ha il diritto di ricevere o l’obbligo di versare soltanto l’importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; e
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

A fronte di tali accordi, la Banca ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti;
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l’andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);

- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - “rischio generico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - “rischio specifico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di “grandi esposizioni” prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli “clienti” o “gruppi di clienti connessi”. Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Banca non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

Relativamente al **Rischio di cambio** sull'intero bilancio, la Banca è sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri⁵. Pertanto, è esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circ. 285/13).

⁵ Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche circolare n. 229 del 21 aprile 1999: “Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche detengono la propria “posizione netta aperta in cambi” entro il 2% dei fondi propri. Esse possono offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività”

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni "con regolamento contestuale" il requisito patrimoniale è determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo "con regolamento non contestuale":

- nel periodo compreso tra la "prima data contrattuale di regolamento" e il quarto giorno lavorativo successivo alla "seconda data contrattuale di regolamento" il requisito patrimoniale è determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;
- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il "fair value" del sottostante e il prezzo, va ponderato al 1250% o interamente dedotto dal capitale primario di classe 1.

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal **Consiglio di Amministrazione**, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza sono istituiti e misurati limiti di VaR, limiti di *Stop Loss* mensile ed annua, limiti per emittente - tipologia di strumento, limiti di esposizione al rischio di concentrazione;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi (oppure ammessi in posizione ma con specifici limiti riferiti all'esposizione) e natura;
- articolazione delle deleghe;
- definizione dell'importo minimo degli strumenti finanziari a ponderazione zero da detenere in termini % sulle attività di rischio risultanti dall'ultima segnalazione di Vigilanza.

Nell'ambito delle cennate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte del Servizio Finanza.

Non è ammessa operatività, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su tutti quegli strumenti finanziari che si configurano come "nuovo strumento" e che pur essendo stati esaminati dalla Banca secondo i processi organizzativi vigenti, richiedono l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione perché si possa procedere alla loro negoziazione in quanto esposti a fattori di rischio da valutare sia in termini assoluti sia rispetto allo specifico strumento analizzato.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, il Servizio Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Rientra inoltre nelle responsabilità del Servizio Supporti, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Area i relativi controlli di linea.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

RISCHIO OPERATIVO

È il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in *outsourcing*.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "**16.Rischio operativo**".

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione di

Risk Management è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitora l'esposizione a determinati profili di insorgenza attraverso l'analisi di un insieme di indicatori.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente rammentare come la Banca si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Gli accordi di esternalizzazione sono stati rivisti per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono stati definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato inoltre contemplato contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema informativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate;

La Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con i Centri Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/12/2016 di un aggiornamento del "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Pur non risultando necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa sottostante, i riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 3, titolo IV della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio che, pur se in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati, risultano ora maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Sono, inoltre, state introdotte una classificazione degli incidenti e le procedure di *escalation* rapide, nonché anticipati i necessari raccordi con la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica di prossima attivazione in conformità ai riferimenti introdotti in materia con il Capitolo 4, Titolo IV.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse – portafoglio bancario, si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "11. Esposizione al rischio di tasso di interesse".

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario e (iii) *margin calls liquidity risk*, ossia il rischio che la banca, a fronte di variazioni avverse del fair value degli strumenti finanziari, sia contrattualmente chiamata a ripristinare i margini di riferimento mediante collaterale/margini per cassa.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il CdA della Banca definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - approvando la regolamentazione interna e la relativa policy metodologica in materia di governo e gestione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca è gestita dalla Direzione Generale, in stretta collaborazione con il Servizio Supporti e l'Area Amministrativa, conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal CdA. A tal fine essa si avvale delle previsioni di impegno rilevati tramite la procedura C.R.G. (Conto di Regolamento Giornaliero) di Iccrea Banca.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza del ufficio *Risk Management* ed è finalizzato a verificare la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- il secondo livello il secondo livello prevede il presidio giornaliero dell'indicatore "*Liquidity Coverage Ratio* in condizioni di normalità (LCRN)" costituito dal rapporto tra le attività liquide ed i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di moderato stress. L'indicatore è stato definito su una logica analoga alla regola di liquidità di breve termine prevista dal nuovo framework prudenziale di Basilea 3.

L'esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- le poste del passivo che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la banca al fine di garantirne la liquidità sul mercato ha previsto la quotazione su un *Multilateral Trading Facilities*;
- gli impegni di scambio di garanzie reali derivanti dagli accordi di marginazione relativa all'operatività in derivati OTC;
- i margini disponibili sulle linee di credito concesse.

Al fine di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di "scenario". Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (vedi infra).

Per la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale la Banca utilizza l'indicatore "*Net Stable Funding Ratio*" costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine. L'indicatore è stato definito sulla base delle segnalazioni di vigilanza sul "*Finanziamento Stabile*" che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013, le banche effettua su base trimestrale a partire dalla data di riferimento del 31 marzo 2014.

Per la misurazione e monitoraggio della liquidità strutturale (oltre i 12 mesi) la Banca assume a riferimento anche le ex-regole sulla trasformazione delle scadenze della Banca d'Italia.

Le risultanze delle analisi effettuate vengono mensilmente presentate alla Direzione Generale e trimestralmente al Comitato Rischi ed al Consiglio di Amministrazione.

La Banca ha altresì definito degli “indicatori di pre-allarme” di crisi specifica e sistemica, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l’individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell’esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo fondamentale per l’attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal “Piano di emergenza” (“*Contingency Funding Plan*”, CFP). Quest’ultimo è costituito dall’insieme delle procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

Sono in corso le attività di approfondimento della Banca volte a rivisitare la normativa interna sulla gestione del rischio di liquidità alla luce del nuovo quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento delle nuove disposizioni. In particolare, gli obiettivi da perseguire con l’aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono:

- l’integrazione all’interno del nuovo quadro normativo interno definito a seguito dell’implementazione della regolamentazione RAF;
- il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall’emanazione della nuova normativa in materia di rischio di liquidità;
- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati;
- l’eventuale rivisitazione degli aspetti organizzativi con specifico riferimento all’attivazione delle procedure di emergenza (CFP) tenuto conto dei requisiti organizzativi previsti dalla CRD4/CRR, nonché dall’Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento delle attività liquide.

Sono in corso, attraverso gli sviluppi di uno specifico Progetto di Categoria, le attività volte all’irrobustimento del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi coerente con le proprie dimensioni e complessità operative e che contempli la componente di costo della liquidità.

Tradizionalmente, la Banca detiene una discreta disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *asset*, formato prevalentemente da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, sia dell’adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con l’Istituto Centrale di Categoria per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni oppure le previsioni di rimborso anticipato delle operazioni eseguite con l’Eurosistema, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2016 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio-lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza,

l'ammontare delle attività a medio-lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio-lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

RISCHIO STRATEGICO

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione operata con riguardo al processo di pianificazione strategica e a quello di programmazione e controllo, con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni. In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definito dal Consiglio di Amministrazione.
- nel processo di controllo direzionale, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati:

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

In tale ambito la Funzione di Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti

finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione preposta, già illustrato.

L'appartenenza al Network cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "Rete" rilevano ai fini della mitigazione del rischio in parola in virtù dei meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale, in particolare nell'ambito dell'Istituto Centrale di Categoria e delle Società prodotto del Gruppo Bancario);
- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste diverse forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti e degli Obbligazionisti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante e che sottoscrive le emissioni di titoli della Banca;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra cennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO RESIDUO

E' rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo);
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.). Al fine di individuare le eventuali situazioni che necessitano di approfondimenti la Banca rileva – per ciascuna cartolarizzazione realizzata in qualità di cedente (escluse le autocartolarizzazioni) – le seguenti informazioni: *i)* ammontare e tipologia delle posizioni trattenute (ossia il cui rischio non è stato trasferito); *ii)* ammontare e modalità di calcolo del requisito patrimoniale associato alle posizioni trattenute (requisito “post-cartolarizzazione”); *iii)* requisito patrimoniale calcolato sulle attività cartolarizzate (requisito “ante – cartolarizzazione”); *iv)* informazioni qualitative utili a rappresentare la sostanza economica dell'operazione⁶;

La Banca ha partecipato ad un programma di cartolarizzazione (*Credico Finance 7*) relativamente al quale detiene posizioni nei propri attivi. Le caratteristiche di tale operazione non hanno permesso la cancellazione dei crediti a fini contabili né il riconoscimento ai fini prudenziali. La Banca pertanto non ritiene il rischio derivante da cartolarizzazione significativo date le citate caratteristiche delle operazioni. Per quanto concerne le procedure per il monitoraggio dei rischi relativi la Banca continua ad utilizzare gli strumenti di controllo normalmente in uso per i crediti di proprietà.

In qualità di *servicer* dell'operazione, in adempimento a quanto disposto dalle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca verifica, inoltre, che l'operazione nel suo complesso sia gestita in conformità alla legge e al prospetto informativo. Il portafoglio di ciascuna cartolarizzazione è sottoposto a monitoraggio continuo; sulla base di tale attività sono predisposti report mensili e trimestrali verso la società veicolo e le controparti dell'operazione, così come previsti dalla documentazione contrattuale, con evidenze dello status dei crediti e dell'andamento degli incassi. Tale informativa costituisce anche la rendicontazione periodica sull'andamento dell'operazione effettuata alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione.

Il processo di gestione delle cartolarizzazioni è assistito da specifica procedura interna che assegna compiti e responsabilità alle diverse strutture organizzative coinvolte nelle diverse fasi del processo stesso.

L'attività del *servicer* è soggetta a certificazione annuale da parte di società di revisione esterna.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto dettagliato nell'informativa qualitativa in relazione alle operazioni di cartolarizzazione (Tavola 12).

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

⁶ Ad esempio la struttura dei prezzi e delle commissioni pagate dal/al cedente, riacquisti e sostituzioni di attività, strumenti di supporto contrattuale, linee di liquidità, ecc.

In particolare, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage ratio" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR e del Regolamento Delegato n.62/2015. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Al 31.12.2016, il valore dell'indicatore si è attestato al 6,8%; l'indicatore non ha evidenziato superi dei limiti operativi adottati. A ciò si aggiunge che la dotazione patrimoniale della Banca fa sì che l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva sia comunque al momento assai contenuta.

La Banca ha altresì definito un'ipotesi di *stress* sul rischio di leva finanziaria eccessiva le cui risultanze sono valutate ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle strategie di business definite alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto dettagliato nell'informativa qualitativa in relazione alle operazioni di cartolarizzazione (Tavola 14).

RISCHIO PAESE

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La valutazione inerente considera:

- l'ammontare delle esposizioni nei confronti di controparti non residenti in Italia, espresse in percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle esposizioni a rischio della Banca; tale indicatore al 31 dicembre 2015 risulta pari allo 0,1%;
- la composizione delle sofferenze per area geografica delle controparti;
- l'incidenza del tasso di perdita relativo alle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia;
- l'adeguatezza delle pertinenti fasi del processo creditizio con specifico riferimento alla valutazione del merito creditizio ai fini della concessione/rinnovo e del monitoraggio delle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

E' il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato basso/nulla.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

Come cennato la Banca non è tenuta alla segnalazione dei rischi di mercato.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci.

La Banca ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In tale ambito ha provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, nonché alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali

investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Banca ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*".

Nelle suddette politiche la Banca ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

In proposito, si precisa che la Banca, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, non detiene ulteriori investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

Inoltre, con riferimento agli investimenti indiretti al capitale di imprese non finanziarie, la Banca non detiene in portafoglio investimenti di tale specie né intende effettuarne.

Nelle proprie Politiche la Banca ha provveduto a individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art.136 del TUB.

Al fine di evitare indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse, la Banca ha provveduto ad individuare i livelli di responsabilità e di delega, a definire le modalità e i criteri della fase istruttoria e deliberativa, a definire i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, a definire i flussi informativi indirizzati agli organi di governo e di controllo (informativa periodica di verifica del rispetto dei limiti prudenziali, relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate focalizzata sui rischi associati all'investimento, rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni).

Infine, la Banca ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

RISCHIO CONNESSO ALLA QUOTA DI ATTIVITA' VINCOLATE (ASSET ENCUMBRANCE)

Per quanto riguarda il rischio connesso alla quota di attività vincolate (*asset encumbrance*) si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "7".

- **TAVOLA 1 - SISTEMI di GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – Circ. 285/13 Titolo IV, Cap.1, Sez. VII)**
- **Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia**

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-43 e 46 dello statuto sociale, consultabile sul sito www.bccmasiano.it.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Banca Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, con il supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

La Banca non è tenuta a redigere il “Progetto di Governo Societario” in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall’associazione di categoria, vagliato dalla Banca d’Italia.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all’interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo (es. Regolamento dei Flussi Informativi da/verso/tra gli Organi sociali).

- **Categoria in cui è collocata la Banca all’esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia**

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2016 è risultato pari a 404 milioni di Euro;
 - per gli anni dal 2017 al 2018, sulla base dell'evoluzione previsionale degli *asset*, anche a seguito della citata fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di euro;
 - la banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
 - ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione anche tenuto dell'elevato ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.
- **Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni**

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In data 27 maggio 2016 si è tenuta l'Assemblea sociale per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nell'ambito del quale è stata confermata l'attuale composizione dell'organo amministrativo (9 membri) e dell'organo di controllo (Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti) al fine di portare a termine gli adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese, in ottemperanza alla dichiarazione congiunta di intenti sottoscritta dalle due banche in data 13 aprile 2016.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

- **Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica**

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente
<i>Pier Maria Baldi (*)</i>	Maschile	1950	32	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
<i>Riccardo Andreini (**)</i>	Maschile	1954	25	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
<i>Mauro Bartolini</i>	Maschile	1950	7	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
<i>Gianni Boccardi</i>	Maschile	1957	10	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
<i>Patrizio Felci</i>	Maschile	1959	15	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
<i>Paolo Frosini</i>	Maschile	1952	16	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
<i>Gianfranco Galardini</i>	Maschile	1963	17	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
<i>Francesco Leporatti</i>	Maschile	1974	4	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
<i>Massimo Meoni</i>	Maschile	1955	5	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione

(**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Composizione del Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino a
Presidente	<i>Gino Spagnesi</i>	Maschile	1962	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
Sindaco effettivo	<i>Tommaso Bini</i>	Maschile	1972	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
Sindaco effettivo	<i>Giampiero Gai</i>	Maschile	1961	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino a
Sindaco supplente	<i>Carlo Ruben Cappellini</i>	Maschile	1955	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese
Sindaco supplente	<i>Bruno Gori</i>	Maschile	1949	27/05/2016	Termine adempimenti necessari all'operazione di fusione con BCC Vignole e della Montagna Pistoiese

▪ **Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza**

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stato nominato un amministratore incaricato con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

▪ **Numero dei consiglieri espressione delle minoranze**

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

▪ **Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti**

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

Nominativo	Carica	Società/Ente(*)	Tipologia incarico
<i>Pier Maria Baldi</i>	Presidente CdA	Baldi Per Maria e Gabriele S.s.a.	Socio Amministratore
		Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo Scarl	Consigliere
		Consorzio Agrario Provinciale Pistoia	Consigliere
<i>Riccardo Andreini</i>	Vice Presidente CdA	Andreini Piante Srl	Amministratore
		F.Ili Andreini Piante S.s Agricola	Socio Rappresentante
		Consorzio Agrario Provinciale Pistoia	Presidente CdA
<i>Gianni Boccardi</i>	Amministratore	Coroplast Sas di Boccardi, Bartolini & C.	Socio Accomandatario

Nominativo	Carica	Società/Ente(*)	Tipologia incarico
<i>Patrizio Felci</i>	Amministratore	Gielle Processing Sas	Socio Accomandante
		Auto & Auto Spa	Sindaco Supplente
		Nuova Comauto Spa	Sindaco Supplente
		Casatex Srl	Presidente Collegio Sindacale
<i>Paolo Frosini</i>	Amministratore	Azienda Agricola Frosini Paolo	Titolare
<i>Francesco Loporatti</i>	Amministratore	S.M. ASS. Immobiliare	Amministratore
		Associazione ACLI Circolo Masiano	Presidente CdA
		Circolo ACLI Masiano	Presidente CdA
<i>Massimo Meoni</i>	Amministratore	Studio Meoni Sas	Socio Accomandante
		9092 Real Estate Srl	Amministratore Unico
		CNA Pistoia Srl	Sindaco Supplente
		GM Tecnocostruzioni Spa	Sindaco Supplente
		Impresa Più Srl	Sindaco Effettivo
		Le Rocchine Spa	Sindaco Effettivo
		Cooperativa Sociale "Gli Altri"	Revisore Unico
		C.S.A. Soc. Cooperativa r.l.	Sindaco effettivo
		S.I.S. Informatica Srl	Sindaco Effettivo
		Sensi Vigne & Vini Srl	Sindaco Supplente
Pangea Soc. Cooperativa	Sindaco Effettivo		
<i>Gino Spagnesi</i>	Presidente Collegio Sindacale	Edilidea Snc	Curatore Fallimentare
		Recoplast Spa	Curatore fallimentare
		Immobiliare Arcadia Srl in liquidazione	Curatore Fallimentare
		Eredi di Morosi Umberto Srl	Commissario Giudiziale
		Macolive Spa	Liquidatore Giudiziario
		Ambra Srl	Sindaco Effettivo
		Arcadia Calcestruzzi Spa	Sindaco Supplente
		BLS Commerciale Srl	Revisore dei Conti
		Cecina Sviluppo Srl	Pres. Collegio Sindacale
		ECM Spa	Sindaco Supplente
		Foods Italy Srl	Sindaco Effettivo
		Leccia Srl	Sindaco Effettivo
Luce Srl	Sindaco Effettivo		

Nominativo	Carica	Società/Ente(*)	Tipologia incarico
		Lunigiana Srl	Revisore dei Conti
		Maja Srl	Revisore Unico
		S.D.I. Soc. Distribuzione Imballaggi Srl	Sindaco Effettivo
		SIDAL Srl	Sindaco Supplente
		Supermercati Sibilla	Sindaco Effettivo
		Uniser Soc. Cons. a.r.l.	Sindaco Supplente
<i>Tommaso Bini</i>	Sindaco effettivo	Nove Alpi Srl	Sindaco Effettivo
		Eurotel Srl	Curatore Fallimentare
		Forme Italiane S.r.l.	Curatore Fallimentare
		Top Luxury Services S.r.l.	Curatore Fallimentare
<i>Giampiero Gai</i>	Sindaco effettivo	Codicis Srl	Amministratore Unico
		Gi.Ga Srl Unipersonale STP	Amministratore Unico
<i>Carlo Ruben Cappellini</i>	Sindaco supplente	Super Immobiliare Srl Unipers. in liquid.	Liquidatore
		B.S.L. Commerciale Srl	Revisore dei Conti
		Capri Srl	Sindaco Effettivo
		Cecina Sviluppo Srl	Sindaco Supplente
		Clodia Commerciale Srl	Sindaco Effettivo
		Commerciale Ortoinvest Srl	Sindaco Supplente
		Conad del Tirreno Soc. Cooperativa	Sindaco Supplente
		Discovery Srl	Sindaco Effettivo
		Ecosaving Supermercati Srl	Sindaco Supplente
		Finicom Spa	Revisore dei Conti
		Futura Srl	Sindaco Effettivo
		Futuro Immobiliare Srl	Presidente Revisore dei Conti
		Kasmene Srl	Sindaco Effettivo
		Mantellassi Legnami Spa	Sindaco Effettivo
		Monetika Srl	Sindaco Effettivo
		S.D.I. Soc. Distribuzione Imballaggi Srl	Sindaco Supplente
		S.I.D.A.L. Srl	Sindaco Effettivo
		Signo Srl	Sindaco Effettivo
		Supermercato Margherita Srl	Revisore Unico
		Sviluppo Roma Supermercati Srl	Sindaco Effettivo

Nominativo	Carica	Società/Ente(*)	Tipologia incarico
		Tirreno Insieme Srl	Sindaco effettivo
		Universo Srl	Presidente Collegio Sindacale
Bruno Gori	Sindaco supplente	Kalos Invest Srl	Amministratore Unico
		Residence Golf Srl	Consigliere Delegato
		Solociccia Srl	Amministratore Unico
		Lanificio Paultex Srl	Revisore Unico
		UNIMISE Srl	Revisore Unico

▪ **Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze**

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

Si precisa che la Banca ha assegnato le funzioni di organismo di vigilanza 231/01 all'Organismo appositamente istituito.

▪ **Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate**

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

▪ **Politica di ingaggio per la selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Banca**

Nell'articolo 32 dello Statuto della Banca, sono riportate le condizioni per essere nominati come amministratori da parte dell'assemblea. In particolare non possono essere nominati e, se eletti, decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) I parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società stessa. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate,

anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art. 36 della legge n. 214/2011;

- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Con riferimento alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, il Consiglio in data 06 febbraio 2017, ha confermato la composizione in precedenza definita. Inoltre, con delibera del 08 febbraio 2016, ha approvato un "Regolamento del Processo di Autovalutazione degli Organi" (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) con il quale vengono disciplinate le finalità e le modalità di svolgimento di tale processo. Quest'ultimo, svolto con cadenza almeno annuale e graduato in funzione della cadenza dei rinnovi, si articola nelle seguenti fasi:

- l'individuazione degli ambiti in funzione dei quali i membri degli Organi si sottopongono ad autovalutazione;
- la raccolta delle informazioni e dei dati funzionali all'autovalutazione;
- l'elaborazione dei risultati;
- la discussione collegiale dei risultati e l'approvazione della Relazione di autovalutazione conclusiva;
- la verifica periodica - con il supporto del Responsabile Compliance/Area Controllo Rischi - dello stato di attuazione delle iniziative/interventi correttivi individuati nel corso delle autovalutazioni condotte negli esercizi precedenti.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

▪ **Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali**

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;

- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

* * * * *

Per ulteriori informazioni sulla *Corporate Governance* della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa (www.bccmasiano.it).

- **TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

- **Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa**

La banca cui si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico” è Banca di Credito Cooperativo di Masiano (Pistoia) Società Cooperativa.

Si precisa che la Banca non è soggetta agli obblighi di informativa di cui all’art. 436, comma 1, lettere b), c) e d), applicabili alle banche capogruppo di gruppi bancari.

▪ **TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

I fondi propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'ABE, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d'Italia aveva fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia in data 28 gennaio 2014, si è avvalsa della citata facoltà.

Come comunicato dalla Banca d'Italia in data 23 gennaio 2017, le banche “meno significative” possono continuare a non includere nei fondi propri le predette riserve da valutazione, positive o negative, fintanto che le autorità europee non avranno chiarito il significato del disposto normativo dell'art. 467, comma 2 del CRR.

La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (“*phase-in*”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di “*grandfathering*” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

▪ **Capitale primario di classe 1 (CET 1)**

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,
- "filtri prudenziali", quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (*cash flow hedge*), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal "regime transitorio", riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione

economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

- il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;
- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili⁷- in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- i. in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- ii. in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a)-n).

Lo statuto della Banca al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

▪ **Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)**

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche

⁷ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l’inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

▪ **Capitale di classe 2 (T 2)**

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Per la illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2016 si fa rinvio alla **tavola 3.2** della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento (UE) n. 1423/2013.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all’applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei fondi propri della Banca, se ne riporta la sintetica composizione:

- a) gli effetti del regime transitorio sul CET1 (**Tier1**) della Banca ammontano complessivamente ad euro +604.526 e risultano così composti:
 - per euro +178.300 sono imputabili alla sterilizzazione delle riserve positive/negative da valutazione su titoli emessi dallo Stato
 - per euro +15.523 sono imputabili alla inclusione al 100% del saldo negativo delle riserve da valutazione su titoli diversi da quelli emessi dallo Stato
 - per euro +410.703 sono imputabili alla deduzione di strumenti di CET1 (partecipazioni non significative) detenuti direttamente dalla Banca, per la quota eccedente il 10% del CET1 della Banca stessa
- b) gli effetti del regime transitorio sul Tier2 della Banca ammontano complessivamente ad euro -205.351 e risultano interamente imputabili alla deduzione della quota non dedotta dal CET1 delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente dalla Banca per la quota eccedente il 10% del CET1 della Banca stessa.

Si rappresenta, infine, che alla data del 31 dicembre 2016, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 6%
- coefficiente di Fondi propri pari all’8%

In aggiunta ai coefficienti indicati, la Banca è altresì tenuta a detenere un ulteriore *buffer* di capitale rappresentato dalla riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer – CCB*), la quale si compone di capitale primario di classe 1 e si ragguaglia alla misura del 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio.

La somma dei requisiti regolamentari e della riserva aggiuntiva determina il livello di conservazione minimo del capitale richiesto alle Banche, che per il 2016 si attesta sulle soglie di seguito rappresentate:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 7%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 8,5%
- coefficiente di Fondi propri pari al 10,5%

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 97 e seg. della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 24 novembre 2015, alla data del 31 dicembre 2016 la Banca era tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti minimi di capitale:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("*Cet 1 ratio*") pari al 7,00%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,50%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("*target ratio*") nella misura del 5,81%, di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,31% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale di classe 1 ("*Tier 1 ratio*") pari al 8,50%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("*target ratio*") nella misura del 7,75%, di cui 6,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,75% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale totale ("*Total Capital ratio*") pari al 10,50%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("*target ratio*") nella misura del 10,34%, di cui 8,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,34% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.

Come ben dimostrato nelle evidenze quantitative che seguono, i limiti regolamentari e i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti ampiamente rispettati, in quanto:

- il coefficiente di capitale primario della Banca si ragguaglia al 13,29% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 13,5 milioni di euro;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 13,29% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 10,3 milioni di euro;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 13,29% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 6,0 milioni di euro.

Al riguardo, si fa presente che, con comunicazione del 02 maggio 2017, l'Autorità di Vigilanza ha estinto il procedimento relativo ai requisiti patrimoniali aggiuntivi alla luce del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) da rispettare nell'esercizio 2017 precedentemente comunicato dalla stessa Autorità. Per tale ragione, ai fini dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono stati considerati sia in ottica attuale che in ottica prospettiva i requisiti minimi vincolanti e l'*Overall Capital Requirement* (OCR) in vigore al 31.12.2016.

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 3- INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO (rif. art. 437)	(valori in migliaia di euro)
	Totale al 31/12/2016
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	29.370
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	0
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	(3)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	29.367
D. Elementi da dedurre dal CET1	1.474
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)	605
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/- E)	28.498
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	447
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	0
H. Elementi da dedurre dall'AT1	235
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)	(212)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	0
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	207
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	0
N. Elementi da dedurre dal T2	0
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	(207)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M - N +/- O)	0
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	28.498

TAVOLA 3.1.1a RICONCILIAZIONI STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO SINTETICO

(valori in migliaia di euro)

Voci dell'attivo	Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10. Cassa e disponibilità liquide	1.572	0
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	0	0
30. Attività finanziarie valutate al fair value	90	0
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita	111.099	-422
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0	0
60. Crediti verso banche	17.053	0
70. Crediti verso clientela	253.638	0
80. Derivati di copertura	0	0
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0	0
100. Partecipazioni	0	0
110. Attività materiali	5.938	0
120. Attività immateriali	12	0
130. Attività fiscali	9.151	0
di cui: basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee [al netto delle relative passività fiscali]	1.001	0
140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0	0
150. Altre attività	5.770	0
	404.323	- 422

TAVOLA 3.1.2a RICONCILIAZIONI STATO PATRIMONIALE PASSIVO - PROSPETTO DI SINTETICO

(valori in migliaia di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto		Valore bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Debiti verso banche	73.881	0
20.	Debiti verso clientela	207.628	0
30.	Titoli in circolazione	84.812	0
40.	Passività finanziarie di negoziazione	0	0
50.	Passività finanziarie valutate al fair value	0	0
60.	Derivati di copertura	0	0
70.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0	0
80.	Passività fiscali	178	0
	a) correnti	2	0
	b) differite	176	0
90.	Passività associate ad attività in via di dismissione	0	0
100.	Altre passività	7.640	0
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	670	0
120.	Fondi per rischi e oneri	94	0
	a) quiescenza e obblighi simili	0	0
	b) altri fondi	94	0
130.	Riserve da valutazione	-352	(352)
140.	Azioni rimborsabili	0	0
150.	Strumenti di capitale	0	0
160.	Riserve	31.846	31.846
165.	Acconti su dividendi (-)	0	0
170.	Sovrapprezzi di emissione	2	2
180.	Capitale	1.497	1.447
190.	Azioni proprie (-)	0	0
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-3.573	(3.573)
Totale del passivo e del patrimonio netto		404.323	29.370

Elementi non individuabili nello stato patrimoniale		Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
	RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL CET 1	-450
A	Rettifiche di valore supplementari	-2
B	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	0
C	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	0
D	Posizioni verso la cartolarizzazione (fuori bilancio)	0
E	Operazioni con regolamento non contestuale	0
F	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente	-448
	RETTIFICHE REGOLAMENTARI ALL'AT 1	0
G	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)	0
	RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL T2	0
H	Rettifiche di valore su crediti	0

Totale Fondi Propri al 31.12.2015		28.498
--	--	---------------

TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

(valori in migliaia di euro)

Indice	Descrizione	Strumenti di CET 1
		Azioni ordinarie
1	Emittente	BCC MASIANO
2	Identificativo unico	
3	Legislazione applicata allo strumento	Legge Italiana
Trattamento regolamentare		
4	Disposizioni transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1
5	Disposizioni post transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1
6	Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento	Singolo ente
7	Tipo di strumento	Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e artt. 33-37 TUB
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare	1.497
9	Importo nominale dello strumento	N/A
9a	Prezzo di emissione	N/A
9b	Prezzo di rimborso	N/A
10	Classificazione contabile	Patrimonio netto
11	Data di emissione originaria	N/A
12	Irredimibile o a scadenza	
13	Data di scadenza originaria	N/A
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso	N/A
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso	N/A
Cedole / dividendi		
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	Variabili
18	Tasso della cedola ed eventuale indice correlato	N/A
19	Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"	No
20a	Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	N/A
20b	Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	N/A
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	No
22	Non cumulativo o cumulativo	N/A
23	Convertibile o non convertibile	
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione	N/A
25	Se convertibile, in tutto o in parte	N/A
26	Se convertibile, tasso di conversione	N/A
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa	N/A
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile	N/A
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito	
30	Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>)	No
31	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no)	
32	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale	N/A
33	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea	N/A
34	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione	
35	Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))	N/A
36	Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie	No
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi	

TAVOLA 3.3 - INFORMAZIONI FONDI PROPRI REGIME TRANSITORIO

(valori in migliaia di euro)

Indice	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	Importo alla data dell'informativa (A)	Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B)
1	Strumenti di capitale e relative riserve sovrapprezzo azioni	1.499	
1a	di cui: azioni ordinarie	1.497	
1b	di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie	2	
1c	di cui: azioni privilegiate	0	
1d	di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate	0	
2	Utili non distribuiti	31.846	
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	-352	
3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1	0	
4a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1 gennaio 2018	0	
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)	0	
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	-3.573	
6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari	29.420	
	Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari		
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-2	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	0	
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo)	0	0
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	0	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	0	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	0	
14	Gli utili o le perdite su passività valutate al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito	0	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	0	0
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	-50	
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-616	411
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	0	
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	0	
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	0	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)		
22	Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)	0	0
23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti		
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee		
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	0	0
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)		
26	Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR	194	
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468	194	
26a.1	di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito		
26a.2	di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.		
26a.3	di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato		
26a.4	di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato		
26a.5	di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari		
26a.6	di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto		
26a.7	di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio		
26a.8	di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri		
26a.9	di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione		
26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	0	
26b.1	di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti	0	
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)	-447	
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	-921	411
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	28.499	

	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti		
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		0
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile		
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile		
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1		0
33a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018		0
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi		0
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		0
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari		0
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari		
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)		0
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti delengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		0
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		0
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		0
41	Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)		-239
41a	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013		-212
41a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art 472, par. 11		0
41a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art 472, par. 10		-212
41a.3	Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso		0
41b	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		
	Di cui voci da detagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.		
41c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR		-27
41c.1	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito		
41c.2	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.		
41c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"		
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)		-207
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)		-447
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)		0
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)		28.499
	Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti		
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		0
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2		0
47a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018		0
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		0
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		0
50	Rettifiche di valore su crediti		0
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari		0
	Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari		
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)		0
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti delengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		0
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		0
54a	di cui: nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie		
54b	di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie		
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		0
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)		-207
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013		-207
56a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art 472, par. 11		0
56a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art 472, par. 10		-207
56b	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		0
56b.1	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4		0
56b.2	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4		0
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR		0
56c.1	di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito		
56c.2	di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.		
56c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"		
56c.4	di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value"		
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2		-207
58	Capitale di classe 2 (T2)		0
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)		28.499

59a	Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	1.001	
59a.1	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente, ecc.)	1.001	
59a.1.1	di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.2	di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.3	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee	0	
59a.1.4	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee	1.001	
59a.2	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.)	0	
59a.2.1	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	0	
59a.2.2	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	0	
59a.3	Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.)		
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	218.929	
Coefficienti e riserve di capitale			
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	13,29	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	13,29	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	13,29	
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	2,50	
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	2,50	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica	-	
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	-	
68	di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)	-	
69	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)		
Coefficienti e riserve di capitale			
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	3.495	
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	0	
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	1.001	
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2			
76	Retifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		
77	Massimale per l'inclusione di retifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato		
78	Retifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		
79	Massimale per l'inclusione di retifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)			
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0	
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0	
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva	0	
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	

- **TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

- **Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca**

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche adottate:

- o le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di *input* del processo;
- o le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (*Risk Appetite Framework*), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del *Risk Appetite Framework* (RAF) della Banca la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della Banca prevede una serie di indicatori target espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale, valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità, considerando anche eventuali situazioni di stress e in relazione al capitale complessivo;
- equilibrio finanziario, valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibile e monitoraggio della leva finanziaria;
- assetto organizzativo, informatico e dei controlli, basato sulla minimizzazione dei possibili impatti derivanti dai rischi perseguibile attraverso l'adozione di policy a presidio dei rischi, rigorosi presidi organizzativi, metodologie di misurazione e strumenti di mitigazione, in particolare con riferimento ai rischi non misurabili.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la funzione di *Risk Management* la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la funzione di *Risk Management* si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione "single-name" e la proposta metodologica elaborata in sede ABI dal "Laboratorio per il rischio di concentrazione geo-settoriale" per il profilo geo-settoriale del rischio.
- le variazioni giornaliere annuali dei tassi di interesse di mercato registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando il 1° percentile (come *shift* al ribasso) ed il 99° percentile (come *shift* al rialzo), applicando il c.d. "vincolo di non negatività", per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità viene misurata con tecniche differenziate a seconda della dimensione operativa o strutturale dello stesso.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress test* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di tasso d'interesse del portafoglio bancario, al rischio di concentrazione *single name* ed al rischio di concentrazione geo-settoriale.

La misurazione dei citati rischi in ipotesi di stress è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari.

I risultati delle prove di stress, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza. La Banca effettua, inoltre, prove di *stress test* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “*building block*” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di *ratio target* previsti dalla propensione al rischio definita.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo (“giudizio di adeguatezza”) con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell'ultimo esercizio chiuso e alla fine dell'esercizio in corso.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del *RAF*, limitatamente al profilo patrimoniale⁸, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

⁸ Con riguardo al profilo di liquidità, come anticipato, la Banca ha definito specifiche soglie di tolleranza nel rispetto dei vincoli regolamentari (LCR, NSFR). Tale profilo di rischio non è, ovviamente, considerato nell'ambito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, ancorché la valutazione dello stesso sia parte integrante del processo ICAAP e i relativi risultati vengono periodicamente illustrati in sede di resoconto ICAAP.

- a) Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier1 Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- b) Coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- c) Coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- d) Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 in rapporto al capitale interno complessivo;
- e) Coefficiente di Capitale di Classe 1 in rapporto al capitale interno complessivo;
- f) Coefficiente di Capitale Totale in rapporto al capitale interno complessivo.

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie e i giudizi per gli indicatori sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 24 novembre 2015, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (*capital buffer*) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAS e del piano industriale della Banca.

Al 31.12.2016 i requisiti aggiuntivi comunicati dalla Banca d'Italia, a seguito del periodico processo di revisione prudenziale (SREP), erano pari all'1,31% sul *CET 1 ratio*, all'1,75% sul *Tier1 ratio* e al 2,34% sul *Total Capital Ratio*.

Al riguardo, si fa presente che, con comunicazione del 02 maggio 2017, l'Autorità di Vigilanza ha estinto il procedimento relativo ai requisiti patrimoniali aggiuntivi alla luce del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) da rispettare nell'esercizio 2017 precedentemente comunicato dalla stessa Autorità. Per tale ragione, ai fini dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono stati considerati sia in ottica attuale che in ottica prospettiva i requisiti minimi vincolanti e l'*Overall Capital Requirement* (OCR) in vigore al 31.12.2016.

Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di II Pilastro (o "analisi gestionale"), la soglia critica di adeguatezza – che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio "adeguato" - è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I Pilastro (credito, controparte, mercato, operativo) e di II Pilastro (concentrazione, tasso di interesse, ecc.);
- b) le riserve di capitale definite dall'Autorità di Vigilanza (come ad esempio il "*capital conservation buffer*" - CCB);
- c) gli impatti complessivi delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di II Pilastro si fonda sul presupposto che le RWA delle componenti di cui ai precedenti punti a. e c. debbano essere coperte in misura perlomeno pari al 56% dal *Common Equity Tier 1*, al 75% dal *Tier 1*.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa – nei termini previsti dalle richiamate disposizioni –

un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento dei livelli attesi di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, occorre fornire un'informazione all'Autorità di Vigilanza, accludendo dettagliati riferimenti sulle motivazioni per cui i livelli di capitale della Banca sono inferiori a quanto richiesto dalla stessa Autorità, nonché sul piano di riallineamento che dovrà consentire di ritornare al livello atteso entro un periodo massimo di non oltre due anni.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale/non adeguatezza.

Nel caso in cui emerga una condizione di parziale/non adeguatezza, la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza patrimoniale viene effettuata con maggior frequenza al fine di rafforzare il monitoraggio e di verificare gli effetti degli interventi adottati sul profilo patrimoniale della Banca.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di stress vengono condotte dalla funzione di *Risk Management*, con l'ausilio del Servizio Supporti. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della funzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che opera in stretto raccordo con le funzioni aziendali citate in precedenza. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti dalla funzione di *Risk Management*. Il Servizio Supporti, in stretto raccordo con la funzione di *Risk Management* e la funzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, è responsabile della determinazione del capitale complessivo.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la funzione di *Risk Management* provvede a fornire periodicamente, alle Unità di business, alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

Tutto ciò premesso, i risultati dell'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale complessivo in ottica attuale (31/12/2016), prospettica (31/12/2017) ed in ipotesi di stress vengono di seguito riportati.

ADEGUATEZZA DEL CAPITALE	BCC Masiano 31/12/2016	BCC Alta Toscana 31/12/2017	Stress su 31/12/2016	Stress su 31/12/2017
Rischi				
RP Requisiti patrimoniali obbligatori a fronte dei rischi di I PILASTRO (requisiti specifici inclusi)	17.152.368	55.965.177	17.206.781	55.613.680
RS Capitale interno a fronte dei rischi di secondo pilastro	2.228.560	4.391.654	2.436.732	10.221.274
CIC Capitale interno complessivo (Rischi di I e II Pilastro) (RP+RS)	19.380.928	60.356.831	19.643.513	65.834.954
Capitale				
CT1 Common Equity Tier 1	28.498.088	103.911.674	26.870.718	93.901.934
AT1 Additional Tier 1	0	0	0	0
T1 Tier 1 (CT1+AT1)	28.498.088	103.911.674	26.870.718	93.901.934
T2 Tier 2	0	0	0	0
FP Totale Fondi Propri (T1+T2)	28.498.088	103.911.674	26.870.718	93.901.934
CC Capitale complessivo (FP)	28.498.088	103.911.674	26.870.718	93.901.934
Coefficienti patrimoniali (I Pilastro)				
Common Equity Tier 1 Ratio (CT1/(RPx12,5))	13,29%	14,85%	12,49%	13,51%
Tier 1 ratio (T1/(RPx12,5))	13,29%	14,85%	12,49%	13,51%
Total capital ratio (FP/(RPx12,5))	13,29%	14,85%	12,49%	13,51%
Coefficienti patrimoniali (II Pilastro)				
CET1 / (CIC *12,5)	11,76%	13,77%	10,94%	11,41%
Tier1 / (CIC *12,5)	11,76%	13,77%	10,94%	11,41%
CC / (CIC * 12,5)	11,76%	13,77%	10,94%	11,41%

Nei prospetti seguenti è riportato il giudizio di adeguatezza con riferimento ai singoli indicatori adottati, rispettivamente in ottica attuale e prospettica.

Autovalutazione adeguatezza patrimoniale in ottica attuale sulla base degli coefficienti in vigore al 31/12/2016	Coefficienti di I Pilastro			Coefficienti di II Pilastro		
	Common Equity Tier 1 capital ratio	Tier 1 capital ratio	Total Capital ratio	CET1 / (CIC *12,5)	Tier1 / (CIC *12,5)	TC / (CIC * 12,5)
Misura di Capitale	28.498	28.498	28.498	28.498	28.498	28.498
Misura di rischio	17.152	17.152	17.152	19.381	19.381	19.381
Valore indicatore	13,29%	13,29%	13,29%	11,76%	11,76%	11,76%
Capitale minimo richiesto	15.008	18.224	22.512	15.008	18.224	22.512
<i>di cui riserva di conservazione del capitale residua (CCB)</i>	2.551	1.608	343	2.551	1.608	343
Valore indicatore minimo richiesto (rispetto alla misura rischio)	7,00%	8,50%	10,50%	6,20%	7,52%	9,29%
Eccedenza/deficienza del capitale	13.490	10.274	5.986	13.490	10.274	5.986
Rilevanza dell'indicatore ai fini dell'autovalutazione	Non rilevante	Non rilevante	Rilevante	Non rilevante	Non rilevante	Rilevante
Giudizio sull'adeguatezza patrimoniale			Adeguito			Adeguito

Tenuto conto dei sopra esposti risultati, l'eccedenza patrimoniale in ottica attuale della Banca è stata giudicata adeguata.

Autovalutazione adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica	Coefficienti di I Pilastro			Coefficienti di II Pilastro		
	Common Equity Tier 1 capital ratio	Tier 1 capital ratio	Total Capital ratio	CET1 / (CIC *12,5)	Tier1 / (CIC *12,5)	TC / (CIC * 12,5)
Misura di Capitale	103.912	103.912	103.912	103.912	103.912	103.912
Misura di rischio	55.965	55.965	55.965	60.357	60.357	60.357
Valore indicatore	14,85%	14,85%	14,85%	13,77%	13,77%	13,77%
Capitale minimo richiesto (OCR)	41.974	53.167	68.208	42.695	54.012	69.101
<i>di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)</i>	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745
Valore indicatore minimo richiesto (rispetto alla misura rischio)	6,00%	7,60%	9,75%	5,66%	7,16%	9,16%
Eccedenza/deficienza del capitale rispetto all'OCR	61.938	50.745	35.704	61.217	49.900	34.811
Capitale minimo inclusivo della <i>Capital guidance</i>	44.772	57.015	73.105	44.772	57.015	73.105
Eccedenza/deficienza del capitale rispetto al Capitale minimo inclusivo della <i>Capital guidance</i>	59.140	46.897	30.807	59.140	46.897	30.807
Impatto degli stress test	8.712	11.616	15.488	8.712	11.616	15.488
Capitale minimo corrispondente alla soglia di adeguatezza	50.686	64.783	83.695	51.407	65.628	84.589
Soglia critica di adeguatezza (rispetto alla misura rischio)	7,25%	9,26%	11,96%	6,81%	8,70%	11,21%
Soglia critica di adeguatezza (rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori)				7,35%	9,38%	12,09%
Eccedenza/deficienza del capitale rispetto al capitale minimo corrispondente all'adeguatezza	53.226	39.129	20.217	52.505	38.284	19.323
Rilevanza dell'indicatore ai fini dell'autovalutazione	Non rilevante	Non rilevante	Rilevante	Non rilevante	Non rilevante	Rilevante
Giudizio sull'adeguatezza patrimoniale			Adeguito			Adeguito

Tenuto conto dei sopra esposti risultati, l'eccedenza patrimoniale in ottica prospettica della Banca è stata giudicata adeguata.

In conclusione, sulla base dei coefficienti da rispettare nel 2017 e considerati i risultati ottenuti in termini attuali, prospettici e in ipotesi di stress:

- il capitale di classe 1 è stato giudicato adeguato rispetto ai requisiti di vigilanza;
- i Fondi Propri sono stati giudicati adeguati rispetto ai requisiti di vigilanza;
- il capitale di classe 1 è stato giudicato adeguato rispetto al capitale interno complessivo;
- i Fondi Propri sono stati giudicati adeguati rispetto al capitale interno complessivo.

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 4.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA *(valori in migliaia di euro)*

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	751
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	-
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	682
Esposizioni verso o garantite da imprese	1.427
Esposizioni al dettaglio	4.407
Esposizioni garantite da immobili	2.320
Esposizioni in stato di default	4.884
Esposizioni ad alto rischio	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	8
Esposizioni in strumenti di capitale	314
Altre esposizioni	674
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	38
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	-
Rischio aggiustamento della valutazione del credito	0
Totale	15.506

Tavola 4.2 RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE *(valori in migliaia di euro)*

Componenti	Requisiti patrimoniali rischi di mercato
1.Rischio di posizione su strumenti di debito	-
2.Rischio di posizione su strumenti di capitale	-
3.Rischio di concentrazione	-
Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale	-
4.Rischio di cambio	-
5.Rischio di posizione su merci	-
6.Rischio di regolamento	-
Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato	-

Tavola 4.3 RISCHIO OPERATIVO

(valori in migliaia di euro)

COMPONENTI	VALORI
Indicatore rilevante - T	10.779
Indicatore rilevante - T-1	10.812
Indicatore rilevante - T-2	11.345
Media Triennale Indicatore rilevante	10.978
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	1.647

Tavola 4.4 REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI

(valori in migliaia di euro)

COMPONENTI	VALORI
Requisiti patrimoniali specifici	0

Tavola 4.5 REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGO

(valori in migliaia di euro)

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati / requisiti
A. ATTIVITA' DI RISCHIO	417.729	193.820
A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	417.729	193.820
1. Metodologia standardizzata	417.253	193.344
2. Metodologia basata su rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cartolarizzazioni	476	476
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA		
B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE		15.506
B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO CREDITO E DI CONTROPARTE		0
B.3 RISCHIO DI REGOLAMENTO		0
B.4 RISCHI DI MERCATO		0
1. Metodologia standard		0
2. Modelli interni		0
3. Rischio di concentrazione		0
B.5 RISCHIO OPERATIVO		0
1. Metodo base		1.647
2. Metodo standardizzato		0
3. Metodo avanzato		0
B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO		0
B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI		17.152
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA		
C.1 Attività di rischio ponderate		214.405
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)		13,29%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		13,29%
C.4 TOTALE Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		13,29%

▪ **TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte**

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato agli strumenti derivati finanziari a copertura del portafoglio bancario e creditizi negoziati fuori borsa (OTC – *over- the- counter*).

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizza il metodo semplificato.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti la gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;

- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, Iccrea Banca è la controparte di riferimento con la quale la Banca ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo. Le controparti accettate dalla Banca sono le primarie controparti italiane ed estere, esterne al Sistema del Credito Cooperativo, identificate secondo un criterio di solidità, sicurezza ed efficienza operativa. Rientrano nell'ambito delle controparti accettate le controparti operative su circuito *Bloomberg*.

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Banca individua le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i seguenti limiti operativi per la gestione del rischio di controparte:

- il controvalore massimo giornaliero stipulato che rappresenta il valore di mercato massimo che, per ogni strumento finanziario contemplato, può essere negoziato giornalmente direttamente con la controparte, nel caso di derivati e strumenti di tesoreria;
- il controvalore massimo di operazioni non ancora scadute che rappresenta, nel caso di operatività in derivati e strumenti di tesoreria, il valore massimo che può essere negoziato/trattato con la controparte oggetto dell'analisi.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione statutaria (articolo 16 dello Statuto sociale) non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Banca possono essere solo "di copertura", ai fini di Vigilanza, a fronte di operazioni in prestiti obbligazionari.

L'esposizione al rischio di controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta esclusivamente nei confronti dell'Istituto Centrale di Categoria (Iccrea Banca) e/o di primarie controparti italiane ed estere.

Per quanto concerne le procedure di affidamento e monitoraggio creditizio attivate in concomitanza con la stipula di contratti derivati, tali attività sono svolte dalla Banca nell'ambito della più ampia valutazione del merito creditizio del cliente connessa alla concessione del finanziamento cui il derivato è collegato. Inserire sintetica descrizione del processo.

Per quanto concerne le operazioni di "pronti contro termine" passive si informa che, al momento, la Banca non detiene operazioni di tale natura.

Per quanto concerne le operazioni di "pronti contro termine" attive si informa che, al momento, la Banca non detiene operazioni di tale natura.

La Banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, basate o supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.

Per quanto concerne le politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte la Banca ricorre all'utilizzo di garanzie e accordi di compensazione riconosciute ai fini CRM per l'attenuazione del rischio di controparte. Nello specifico la Banca ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine stipulati con il Gruppo Bancario Iccrea che, pur non dando luogo a novazione, prevede la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte

le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento ai derivati OTC ed alle operazioni con regolamento a lungo termine, inquadra tali accordi nell'ambito degli "altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte", ovvero degli "accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi."

L'effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) è riconosciuto a condizione che l'accordo sia stato riconosciuto dall'autorità di vigilanza e la banca rispetti i requisiti specifici contemplati nella normativa.

A fronte di tali accordi, la Banca ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

La Banca è priva di *rating* pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (*downgrading*).

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 5.1 (rif. art. 439, lett. E)

A) Altri derivati

(valori in migliaia di euro)

Attività sottostanti/Tipologie derivati	31/12/2016
	Over the counter
1. Titoli di debito e tassi d'interesse	97
a) Opzioni	95
b) Swap	3
c) Forward	
d) Futures	
e) Altri	
2. Titoli di capitale e indici azionari	
a) Opzioni	
b) Swap	
c) Forward	
d) Futures	
e) Altri	
3. Valute e oro	
a) Opzioni	
b) Swap	
c) Forward	
d) Futures	
e) Altri	
4. Merci	
5. Altri sottostanti	
Totale	97

TAVOLA 5.1 (rif. art. 439, lett. E)

B) Derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodotti

(valori in migliaia di euro)

Attività sottostanti/Tipologie derivati	Fair value positivo
	31/12/2016
	Over the counter
A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza	
a) Opzioni	
b) Interest rate swap	
c) Cross currency swap	
d) Equity swap	
e) Forward	
f) Futures	
g) Altri	
B. Portafoglio bancario - di copertura	
a) Opzioni	
b) Interest rate swap	
c) Cross currency swap	
d) Equity swap	
e) Forward	
f) Futures	
g) Altri	
C. Portafoglio bancario - altri derivati	
a) Opzioni	
b) Interest rate swap	
c) Cross currency swap	
d) Equity swap	
e) Forward	
f) Futures	
g) Altri	
Totale	

TAVOLA 5.1 (rif. art. 439, lett. E)

C) Derivati finanziari: fair value negativo - ripartizione per prodotti

(valori in migliaia di euro)

Attività sottostanti/Tipologie derivati	Fair value negativo
	31/12/2016
	Over the counter
A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza	
a) Opzioni	
b) Interest rate swap	
c) Cross currency swap	
d) Equity swap	
e) Forward	
f) Futures	
g) Altri	
B. Portafoglio bancario - di copertura	
a) Opzioni	
b) Interest rate swap	
c) Cross currency swap	
d) Equity swap	
e) Forward	
f) Futures	
g) Altri	
C. Portafoglio bancario - altri derivati	
a) Opzioni	
b) Interest rate swap	
c) Cross currency swap	
d) Equity swap	
e) Forward	
f) Futures	
g) Altri	
Totale	

TAVOLA 5.1 (rif. art. 439, lett. E)

D) Derivati finanziari OTC: portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti rientranti in accordi di compensazione (valori in migliaia di euro)

Contratti rientranti in accordi di compensazione	Governi e Banche Centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Società di assicurazione	Imprese non finanziarie	Altri soggetti
1) Titoli di debito e tassi d'interesse - valore nozionale - fair value positivo - fair value negativo			97				
2) Titoli di capitale e indici azionari - valore nozionale - fair value positivo - fair value negativo							
3) Valute e oro - valore nozionale - fair value positivo - fair value negativo							
4) Altri valori - valore nozionale - fair value positivo - fair value negativo							

TAVOLA 5.1 (rif. art. 439, lett. E)

E) Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti ed esposizione futura per controparti

(valori in migliaia di euro)

	Governi e Banche Centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Società di assicurazione	Imprese non finanziarie	Altri soggetti
1) Accordi bilaterali derivati finanziari - fair value positivo - fair value negativo - esposizione futura - rischio di controparte netto							
2) Accordi bilaterali derivati creditizi - fair value positivo - fair value negativo - esposizione futura - rischio di controparte netto							
3) Accordi cross product - fair value positivo - fair value negativo - esposizione futura - rischio di controparte netto							
Totale							

TAVOLA 5.2 ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO (rif. articolo 439, lett. F) e G)

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale ammontare protetto (A+B+C+D+E)
		Protezione del credito di tipo reale		Protezione del credito di tipo personale			
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A)	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B)	Garanzie personali (D)	Derivati su crediti		
					Ammontare protetto (E)	Valore nozionale (F)	
Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
Operazioni SFT	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

▪ TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2016 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

- **sofferenze**, cioè esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile;
- **inadempienze probabili**, cioè esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze;
- **esposizioni scadute e/o sconfinanti**, cioè esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano le due seguenti condizioni:

- i. il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),

ii. e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

▪ **Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche**

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Periodicamente viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che il debitore non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non *performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio (le quali includono, come osservato in precedenza, le esposizioni deteriorate oggetto di concessione):

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è inserito in una categoria di attività finanziarie con caratteristiche simili di rischio di credito e quindi sottoposto a valutazione collettiva.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti in bonis - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (*PD probabilità di default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (*LGD – loss given default*) differenziate per forma tecnica; i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base dei tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 6.1 - DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI (rif. Articolo 442, lett. C)

(valori in migliaia di euro)

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	117.355	0	0	0	0		117.355	117.001
Intermediari vigilati	22.008	0	0	0	0		22.009	20.142
Amministrazioni regionali o autorità locali	0	0	0	0	0		0	0
Organismi del settore pubblico)	0	0	0	0	0		0	0
Banche multilaterali di sviluppo	0	0	0	0	0		0	0
Organizzazioni internazionali	0	0	0	0	0		0	0
Imprese ed altri soggetti	18.404	5.328	0	0	0		23.732	23.115
Esposizioni al dettaglio	92.203	42.310	0	0	0		134.513	135.226
Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni verso OICR	102	0	0	0	0		102	108
Esposizioni garantite da immobili	89.907	9	0	0	0		89.916	87.603
Obbligazioni bancarie garantite	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni in default	47.787	5.527	0	0	0		53.314	56.005
Alto rischio	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni in strumenti di capitale	3.922	0	0	0	0		3.922	3.739
Altre esposizioni	11.209	0	0	0	0		11.209	10.805
Posizioni verso le cartolarizzazioni	476	0	0	0	0	0	476	119
Totale esposizioni	403.374	53.174	0	0	0	0	456.548	453.862

TAVOLA 6.2 - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI (rif. Articolo 442, lett. D)

(valori in migliaia di euro)

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	403.079	53.168	0	0	0	0	456.247
ALTRI PAESI EUROPEI	60	6	0	0	0	0	66
RESTO DEL MONDO	234	0	0	0	0	0	234
Totale	403.374	53.174	0	0	0	0	456.548

TAVOLA 6.3 - DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS (rif. Articolo 442, lett. E)

(valori in migliaia di euro)

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie		Altri soggetti		Totale
						di cui: piccole e medie imprese	di cui: piccole e medie imprese			
Attività di rischio per cassa	107.080	0	21.040	7.697	0	95.118	85.294	172.439	72.970	403.374
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	0	0	0	116	0	37.988	36.921	15.070	9.863	53.174
Operazioni SFT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compensazione tra prodotti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clausole di rimborso anticipato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale esposizioni	107.080	0	21.040	7.812	0	133.106	122.214	187.509	82.833	456.548

Valuta denominazione: EURO

(valori in migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	25.391	2.867	776	5.348	24.668	12.019	31.919	161.409	117.058	2.056
A.1 Titoli di Stato	-	-	3	-	11.510	282	13.552	44.140	34.572	-
A.2 Altri titoli di debito	-	-	-	2	-	9	10	270	579	-
A.3 Quote O.I.C.R.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4 Finanziamenti	25.290	2.867	773	5.346	13.158	11.729	18.357	116.999	81.907	2.056
- banche	7.829	-	-	-	-	-	-	6.600	-	2.056
- clientela	17.461	2.867	773	5.346	13.158	11.729	18.357	110.399	81.907	-
Passività per cassa	181.848	1.726	4.109	8.542	30.678	36.441	40.585	62.687	809	-
B.1 Depositi e conti correnti	179.063	106	306	1.727	7.100	4.959	4.705	6.467	-	-
- banche	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	178.727	106	306	1.727	7.100	4.959	4.705	6.467	-	-
B.2 Titoli di debito	228	1.620	803	815	10.283	11.913	20.842	39.220	-	-
B.3 Altre passività	2.556	-	3.000	6.000	13.295	19.570	15.038	17.000	809	-
Operazioni "fuori bilancio"	(446)	41	-	-	-	-	-	-	436	-
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi	(446)	10	-	-	-	-	-	-	436	-
- posizioni lunghe	-	10	-	-	-	-	-	-	436	-
- posizioni corte	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.6 Garanzie finanziarie ricevute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voci/Scaglioni temporali	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	3	-	-	-	17	-	17	100	-	-
A.1 Titoli di Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2 Altri titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3 Quote O.I.C.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4 Finanziamenti	3	-	-	-	17	-	17	100	-	-
- banche	3	-	-	-	17	-	17	100	-	-
- clientela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività per cassa	3	-	-	-	129	-	-	-	-	-
B.1 Depositi e conti correnti	3	-	-	-	129	-	-	-	-	-
- banche	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-
- clientela	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2 Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.3 Altre passività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operazioni "fuori bilancio"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.6 Garanzie finanziarie ricevute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voci/Scaglioni temporali	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1 Titoli di Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2 Altri titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3 Quote O.I.C.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4 Finanziamenti	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- banche	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività per cassa	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1 Depositi e conti correnti	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2 Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.3 Altre passività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operazioni "fuori bilancio"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.6 Garanzie finanziarie ricevute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voci/Scaglioni temporali	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1 Titoli di Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2 Altri titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3 Quote O.I.C.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4 Finanziamenti	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
- banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività per cassa	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1 Depositi e conti correnti	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
- banche	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2 Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.3 Altre passività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operazioni "fuori bilancio"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.6 Garanzie finanziarie ricevute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voci/Scaglioni temporali	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1 Titoli di Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2 Altri titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3 Quote O.I.C.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4 Finanziamenti	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- banche	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività per cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1 Depositi e conti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2 Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.3 Altre passività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operazioni "fuori bilancio"	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.6 Garanzie finanziarie ricevute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voci/Scaglioni temporali	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1 Titoli di Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2 Altri titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3 Quote O.I.C.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4 Finanziamenti	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- banche	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività per cassa	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1 Depositi e conti correnti	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- clientela	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2 Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.3 Altre passività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operazioni "fuori bilancio"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.6 Garanzie finanziarie ricevute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TAVOLA 6.5 - DISTRIBUZIONE SETTORIALE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA E FUORI BILANCIO (rif. Articolo 442, lett. G)

(valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Controparti	Governi			Altri enti pubblici			Società finanziarie		
	Espos. netta	Rettifiche val. specifiche	Rettifiche val. di portafoglio	Espos. netta	Rettifiche val. specifiche	Rettifiche val. di portafoglio	Espos. netta	Rettifiche val. specifiche	Rettifiche val. di portafoglio
A1 Sofferenze									
A2 Inadempienze probabili									
A3 Esposizioni scadute							196	8	
A4 Esposizioni scadute non deteriorate									
A5 Altre esposizioni	107.080						7.740		5
TOTALE A	107.080						7.936	8	5
B. Esposizioni fuori bilancio									
B1 Sofferenze									
B2 Inadempienze probabili									
B3 Esposizioni scadute							46		
B4 Esposizioni non deteriorate									
Totale B							46		
Totale (A+B)	107.080						7.982	8	5

(valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Controparti	Imprese di assicurazione			Imprese non finanziarie			Altri soggetti		
	Espos. netta	Rettifiche val. specifiche	Rettifiche val. di portafoglio	Espos. netta	Rettifiche val. specifiche	Rettifiche val. di portafoglio	Espos. netta	Rettifiche val. specifiche	Rettifiche val. di portafoglio
A1 Sofferenze				22.409	27.640		6.860	6.736	
A2 Inadempienze probabili				11.166	3.756		2.303	392	
A3 Esposizioni scadute				3.268	244		1.586	151	
A4 Esposizioni scadute non deteriorate				7.656		31	5.735		18
A5 Altre esposizioni				86.927		268	97.877		239
TOTALE A				131.426	31.640	299	114.361	7.278	257
B. Esposizioni fuori bilancio									
B1 Sofferenze				1.082	1.246				
B2 Inadempienze probabili				3.927	370				
B3 Esposizioni scadute				112					
B4 Esposizioni non deteriorate				8.058			1.863		
Totale B				13.179	1.616		1.863		
Totale (A+B)				144.605	33.256	299	116.224	7.278	257

TAVOLA 6.6 - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA E "FUORI BILANCIO" (rif. Articolo 442, lett. H)

(valori in migliaia di euro)

VERSO CLIENTELA

Esposizioni/Aree geografiche	Italia		Altri Paesi europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Espos. Lorda	Rettifiche	Espos. netta	Rettifiche	Espos. netta	Rettifiche	Espos. netta	Rettifiche	Espos. netta	Rettifiche
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze	29.269	34.376								
A.2 Incagli	13.468	4.148								
A.3 Esposizioni ristrutturate	5.050	402								
A.4 Esposizioni scadute	13.391	49								
A.5 Altre esposizioni	299.588	512			36					
Totale A	360.767	39.487			36					
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze	1.082	1.246								
B.2 Incagli	3.927	370								
B.3 Altre attività deteriorate	157									
B.4 Altre esposizioni	9.915		6							
Totale B	15.081	1.616	6							
Totale A+B	375.848	41.103	6		36					

VERSO BANCHE

(valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Aree geografiche	Italia		Altri Paesi europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Espos. netta	Rettifiche	Espos. netta	Rettifiche	Espos. netta	Rettifiche	Espos. netta	Rettifiche	Espos. netta	Rettifiche
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze										
A.2 Incagli										
A.3 Esposizioni ristrutturate										
A.4 Esposizioni scadute										
A.5 Altre esposizioni	17.028				130					
Totale A	17.028				130					
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze										
B.2 Incagli										
B.3 Altre attività deteriorate										
B.4 Altre esposizioni	2.182									
Totale B	2.182									
Totale A+B	19.210				130					

TAVOLA 6.7 - DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA (Rif. Articolo 442, lett. I)

(valori in migliaia di euro)

CAUSALI / CATEGORIE	Sofferenze	Inadempienze probabili	Esposizioni scadute	Totale
	Totale	Totale	Totale	Totale
A. Rettifiche complessive iniziali	30.001	4.373	397	34.772
B. Variazioni in aumento	6.230	1.285	339	7.854
B1. Rettifiche di valore	5.026	876	9	5.910
B2. Perdite da cessione	-	-	-	-
B3. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	501	125	-	626
B4. Altre variazioni in aumento	703	284	330	1.317
C. Variazioni in diminuzione	1.855	1.511	334	3.700
C1. Riprese di valore da valutazione	1.136	570	29	1.736
C2. Riprese di valore da incasso	234	485	111	829
C3. Utili da cessione	-	-	-	-
C4. Cancellazioni	485	9	14	508
C5. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate	-	447	180	626
C6. Altre variazioni in diminuzione	-	-	-	-
D. Rettifiche complessive finali	34.376	4.148	402	38.926
E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni				

▪ **TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Banca pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2016 e realizzate dalla Banca sono le seguenti:

- attività sottostanti di strutture di cartolarizzazione, in cui le attività finanziarie non sono state cancellate dal bilancio della Banca;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso l'Istituto Centrale di Categoria.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di accedere tramite il rilascio di garanzie reali, a particolari mercati o tipologie di attività (ad esempio, nell'operatività con controparti centrali o partecipanti diretti). A tale proposito, si specifica che le garanzie utilizzate per le operazioni in esame sono solitamente rappresentate da titoli di Stato presenti nel portafoglio di proprietà della Banca.

L'utilizzo di garanzie nell'ambito delle operazioni di finanziamento sovente richiede che il valore degli attivi impegnati a garanzia sia superiore all'importo dei fondi raccolti: si tratta del fenomeno conosciuto con il nome di *over-collateralisation* che è standard di mercato o esplicitamente richiesto per accedere a specifiche forme di raccolta garantita.

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto da tali orientamenti, le informazioni pubblicate nelle tavole che seguono sono calcolate sulla base dei valori mediani dei dati trimestrali riferiti all'esercizio 2016.

TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 7.1 - INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' IMPEGNATE ISCRITTE IN BILANCIO (rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello A)

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate		Non Impegnate		Totale
	Valore di bilancio	Fair Value	Valore di bilancio	Fair Value	
1. Titoli di capitale			3.920	102	3.920
2. Titoli di debito	80.397	80.397	27.530	27.466	107.927
3. Altre attività	2.305		292.475		294.780
Totale	82.702	80.397	323.924	27.567	406.626

TAVOLA 7.2 - GARANZIE REALI RICEVUTE (rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello B)

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate (350 = 21)	Non Impegnate	
		di cui: vincolabili (350 = 101)	di cui: non vincolabili (350 = 24)
1. Strumenti di capitale		-	290
2. Titoli di debito		-	2.334
3. Altre garanzie reali ricevute		-	350.180
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS		1.057	-
Totale		1.057	352.803

Tipo importo (350):

21 = Valore contabile

24 = Valore nominale

101 = Fair value

TAVOLA 7.3 a - ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE (rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello C)

(valori in migliaia di euro)

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	74.566	0

▪ TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), tenuto conto del raccordo tra i rating delle ECAI prescelte e le classi di merito creditizio previsto all'interno del Regolamento (UE) n. 1799/2016.

In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili, la Banca ha deciso di utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI **Moody's** per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nei seguenti portafogli:

- "Amministrazioni centrali e banche centrali";
- "Organismi del settore pubblico";
- "Amministrazioni regionali o autorità locali"
- "Intermediari vigilati"
- "Banche multilaterali di sviluppo";
- "Organismi di investimento collettivo del risparmio";
- "Posizioni verso le cartolarizzazioni"
- "Imprese e altri soggetti";

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2016, il *rating* assegnato all'Italia da parte dell'agenzia di rating **Moody's** è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a Baa2 e, conseguentemente, nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Banca per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ciò comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, alle esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e alle esposizioni verso o garantite da Amministrazioni regionali o autorità locali, limitatamente a quelle sprovviste di *rating* assegnato dall'agenzia prescelta dalla Banca per i suddetti portafogli.

La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) cui la Banca ha scelto di avvalersi nell'ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:

Portafogli	ECAI	Caratteristiche dei rating⁹
Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali	<i>Moody's</i>	Solicited / Unsolicited
Organismi del settore pubblico	<i>Moody's</i>	Solicited / Unsolicited
Esposizioni verso Amministrazioni Regionali o Autorità locali	<i>Moody's</i>	Solicited / Unsolicited
Esposizioni verso Banche Multilaterali di Sviluppo	<i>Moody's</i>	Solicited / Unsolicited
Esposizioni verso Intermediari Vigilati	<i>Moody's</i>	Solicited / Unsolicited
Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti	<i>Moody's</i>	Solicited / Unsolicited
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio	<i>Moody's</i>	Solicited / Unsolicited
Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine	<i>Moody's</i>	
Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating a breve termine	<i>Moody's</i>	

⁹ Per "solicited rating" si intende il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI. Per "unsolicited rating" si intende il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 8.1 - VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) (rif. Articolo 444, lett. E)

(valori in migliaia di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso)	TOTALE	FATTORE DI PONDERAZIONE										
		(0%)	(20%)	(35%)	(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(250%)	(1250%)	Altro	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali (5707=51)	117.355	109.397						7.003		955		
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali (5707=53)	0											
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico (5707=156)	0											
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo (5707=56)	0											
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali (5707=57)	0											
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati (5707=52) ponderazioni preferenziali sono ricondotte tra gli "unrated"	22.009	7.131	7.970				6.908					
Esposizioni verso o garantite da imprese (5707=58)	20.733						20.733					
Esposizioni al dettaglio (5707=59)	99.312					99.287						25
Esposizioni garantite da immobili (5707=62)	89.911			82.285	7.626							
Esposizioni in stato di default (5707=158)	52.699						34.483	18.217				
Esposizioni ad alto rischio (5707=65)	0											
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite (5707=63)	0											
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati (5707=157)	0											
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) (5707=61)	102						102					
Esposizioni in strumenti di capitale (5707=159)	3.922						3.922					
Altre esposizioni (5707=185)	11.209	1.563	1.526				8.120					
Esposizioni verso le cartolarizzazioni (voce 5720=90,91,92,93)	476										476	
Totale esposizioni	417.729	118.091	9.496	82.285	7.626	99.287	81.270	18.217	955	476	25	

Per le garanzie rilasciate e gli impegni il valore dell'esposizione è rappresentato dall'equivalente creditizio

Tavola 8.2 - VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) (rif. Articolo 444, lett. E)

(valori in migliaia di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso)	TOTALE	FATTORE DI PONDERAZIONE									
		(0%)	(20%)	(35%)	(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(250%)	Altro	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali (5707=51)	124.510	116.552					7.003		955	0	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali (5707=53)	0										
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico (5707=156)	0										
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo (5707=56)	0										
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali (5707=57)	0										
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati (5707=52) ponderazioni preferenziali sono ricondotte tra gli "unrated"	16.988	2.056	7.990		25		6.917				
Esposizioni verso o garantite da imprese (5707=58)	19.080						19.080				
Esposizioni al dettaglio (5707=59)	91.202					91.202					
Esposizioni garantite da immobili (5707=62)	88.775			81.172	7.603						
Esposizioni in stato di default (5707=158)	52.121						34.274	17.847			
Esposizioni ad alto rischio (5707=65)	0										
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite (5707=63)	0										
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati (5707=157)	0										
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) (5707=61)	102						102				
Esposizioni in strumenti di capitale (5707=159)	3.922						3.922				
Altre esposizioni (5707=185)	20.554	10.908	1.526				8.120				0
Esposizioni verso le cartolarizzazioni (voce 5720=90,91,92,93)	476										476
Totale esposizioni	417.729	129.516	9.516	81.172	7.628	91.202	79.418	17.847	955	476	

Per le garanzie rilasciate e gli impegni il valore dell'esposizione è rappresentato dall'equivalente creditizio

TAVOLA 8.3 - VALORE DELLE ESPOSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (rif. Articolo 444, lett. E)

(valori in migliaia di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso)	Esposizioni dedotte dai fondi propri			Totale
	CET 1	AT 1	T2	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali				
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali				
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico				
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo				
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali				
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	616	205	205	1.026
Esposizioni verso o garantite da imprese				
Esposizioni al dettaglio				
Esposizioni garantite da immobili				
Esposizioni in stato di default				
Esposizioni ad alto rischio				
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite				
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati				
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)				
Esposizioni in strumenti di capitale		19	2	21
Altre esposizioni				
Esposizioni verso le cartolarizzazioni				
Totale esposizioni	616	224	207	1.047

- **TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

- **Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti**

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

Tali titoli sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all’occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato.

Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità (es. strategiche/istituzionali, per partecipazioni in associazioni di categoria, nonché per scopi strumentali all’attività operativa della banca e allo sviluppo dell’attività commerciale e di investimento finanziario).

- **Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate**

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di sottoscrizione (*trade date*).

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di regolamento (*settlement date*) se le attività finanziarie sono regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato (*regular way*), altrimenti alla data di sottoscrizione (*trade date*). Nel caso di rilevazione delle attività finanziarie alla data di regolamento (*settlement date*), gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a patrimonio netto.

All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al *fair value* che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al *fair value*.

Il *fair value* è definito dal principio contabile IFRS 13 come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

Il *fair value* degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Sono definiti attivi i mercati in cui le transazioni relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato. Sono, in particolare, utilizzati: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili ed altre tecniche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui *fair value* non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell'eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Laddove l'attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, viene stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita".

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo, per i quali non sono ammesse riprese di valore.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

3. Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo *fair value* sono rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

**TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE
NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)**

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 10.1 - INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO (rif. Art. 447)

(valori in migliaia di euro)

Esposizioni su strumenti di capitale	Valore di bilancio (A)	Fair Value (B)	Valore di mercato (C)	Utili e perdite realizzate nel periodo (D)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a conto economico (E)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a patrimonio netto (F)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate nel CET 1 (G)	
				Utili	Perdite	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze
A. Titoli di capitale:											
A1. Quotati:											
A2. Non quotati:	3.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.1 Strumenti di private equity											
A2.2 Altri titoli di capitale	3.818										
Totale titoli di capitale (A1+A2)	3.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. OICR:											
B1. Quotati:	90	90	90				-		7		
B2. Non quotati:	11	11	11				-		1		
Totale OICR (B1+B2)	101	101	101	-	-	-	-	-	6	-	-
C. Strumenti derivati su titoli di capitale:											
C.1 Quotati:											
C.1.1 Valore positivo											
C.1.2 Valore negativo											
C.2 Non quotati:											
C.2.1 Valore positivo											
C.2.2 Valore negativo											

- **TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

- **Natura del rischio**

Il rischio di tasso sul “portafoglio bancario” rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

- **Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate**

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca utilizza l’algoritmo semplificato rappresentato nell’Allegato C Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

Attraverso tale metodologia viene valutato l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per “valute rilevanti” (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un'unica valuta).

Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all’interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un’approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L’esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell’eventualità dello *shock* di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie la banca si riferisce alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo), in caso di scenari al ribasso la Banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi.

La Banca effettua, inoltre, prove di stress, avvalendosi delle metodologie semplificate indicate dalla normativa, attraverso la definizione di uno scenario avverso composto da una ipotesi "peggiorativa" di variazione dei tassi di interesse a parità di struttura temporale dell'attivo e del passivo.

L'impostazione definita per la stima del capitale interno in ipotesi di stress è comunque valutata in relazione ai risultati rivenienti dall'applicazione dello scenario ordinario, rispetto al quale lo *stress test* non può evidentemente evidenziare livelli di rischio inferiori.

Al fine di determinare il capitale interno in ipotesi di *stress* la Banca utilizza la metodologia del "*supervisory test*", considerando lo *shift* parallelo della curva di +/- 200 punti base garantendo in caso di scenario al ribasso il vincolo di non negatività dei tassi.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alla dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. "componente non *core*")
- per il rimanente importo (cd. "componente *core*") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

In ogni caso la Banca valuta l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l'indicatore di rischio, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% dei Fondi Propri, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati la Banca attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

▪ **Frequenza di misurazione**

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile, al superamento del quale sono attivate le necessarie azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- le politiche e le procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- le metriche di misurazione sulla cui base è definito il sistema di *early-warning* che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nel Servizio Supporti la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

La funzione di *Risk Management* elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti delle attività di attenuazione e controllo del rischio in esame destinata al Comitato Rischi e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Direzione Generale.

**TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)**

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tav. 11.1 - Esposizione al rischio di tasso di interesse sulle posizioni del portafoglio bancario

(valori in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31-dic-16
Esposizione ponderata complessiva nelle diverse valute	375
Requisito patrimoniale	375
Fondi Propri	28.498
Indice di Rischiosità (<i>soglia di attenzione 20%</i>)	1,32%

▪ **TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione e secondo le definizioni previste dalla Circolare n.285/2013 della Banca d’Italia, la Banca opera sia come originator (cedente) che come investitore per le operazioni realizzate da terzi.

▪ **Operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla Banca in qualità di “originator” (cedente)**

Informazioni generali

Di seguito si riporta l’informativa riguardante le operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla Banca in qualità di *originator*, ai sensi della L. 130/1999. La normativa richiamata disciplina la cessione “in blocco” di crediti da parte di una società (*originator*) ad un’altra società appositamente costituita (*Special Purpose Vehicle-SPV*), la quale a sua volta emette titoli collocabili sul mercato (*Asset Backed Securities-ABS*), che presentano diversi livelli di subordinazione, al fine di finanziare l’acquisto dei crediti stessi.

Le operazioni effettuate dalla Banca ed ancora in essere alla data del 31 dicembre 2016 sono di seguito riepilogate:

Operazione	Esposizioni cartolarizzate	Data di perfezionamento
Credico Finance 7	Contratti di mutuo performing assistiti da ipoteche volontarie di primo grado su beni immobili	14/12/2006

La Banca ha posto in essere esclusivamente operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale e di auto-cartolarizzazione. Non sono state, pertanto, poste in essere operazioni di cartolarizzazione sintetica.

▪ **Obiettivi della Banca sull’attività di cartolarizzazione e auto-cartolarizzazione e ruoli svolti nel processo**

Si elencano di seguito i principali obiettivi perseguiti dalla Banca relativamente all’attività di cartolarizzazione:

- cartolarizzazione di crediti *performing*: l’approvvigionamento di rilevanti masse finanziarie ad un costo del *funding* ridotto in alternativa all’indebitamento diretto, il miglioramento del *mismatching* delle scadenze tra le poste attive e passive senza estromettere la Banca dalla gestione del rapporto con il cliente.

L'operazione, pertanto, si connota come il ricorso a uno strumento di raccolta per finanziare gli impieghi della Banca e si inquadra nell'ambito delle aspettative di sostegno allo sviluppo dell'economia del territorio, coerentemente con le linee strategiche aziendali.

L'operazione è stata effettuata, oltre che nell'ottica di diversificazione delle fonti di finanziamento, anche per permettere una maggiore correlazione delle scadenze tra raccolta ed impieghi.

In tale ambito, i principali vantaggi conseguiti sono sintetizzabili come di seguito evidenziato:

- miglioramento del *mismatching* delle scadenze tra le poste attive e passive;
- diversificazione delle fonti di finanziamento;
- allargamento della base degli investitori e conseguente ottimizzazione del costo della raccolta.

Come evidenziato, le operazioni realizzate dalla Banca hanno avuto per oggetto crediti *performing* costituiti da mutui ipotecari concessi a clientela residente in Italia. I progetti, realizzati con l'assistenza di ICCREA Banca, hanno visto la cessione pro-soluto di portafogli di crediti nascenti da mutui "in bonis" assistiti da ipoteca, erogati dalla banca e da altre BCC-CR consorelle, per un valore nominale complessivo lordo di 477,9 mln di euro di cui 14,2 mln di euro relativi alla Banca.

Soggetto organizzatore (*arranger*) è stata ICCREA Banca con il coinvolgimento, per le necessarie valutazioni di rating, delle agenzie *Moody's Investor Service* e *Standard and Poor's*.

Per l'operazione ci si è avvalsi di una Società Veicolo appositamente costituita e omologata come previsto dalla L.130/1999 denominata *Credico Finance 7*, nella quale la Banca non detiene interessenze, né suoi dipendenti rivestono ruoli societari.

L'operazione si è concretizzata per mezzo di più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito rappresentato:

- cessione pro-soluto, da parte degli *originator*, di un portafoglio di crediti individuati in "blocco";
- acquisizione dei crediti da parte del cessionario/emittente, società veicolo, ed emissione da parte di quest'ultimo di "notes" caratterizzate da un diverso grado di rimborsabilità al fine di reperire mezzi finanziari;
- sottoscrizione delle "notes" *Senior* e *Mezzanine* da parte di intermediari collocatori;
- sottoscrizione da parte dei singoli *originators* (cedenti) delle notes Serie C – Junior.

I titoli di classe C sono stati suddivisi in 16 serie, ciascuna di importo proporzionale all'ammontare dei crediti rispettivamente ceduti dalle singole banche, le quali hanno provveduto a sottoscriverli interamente. Ognuna di queste ha sottoscritto esclusivamente la serie di titoli subordinati di pertinenza, con pagamento del relativo prezzo alla "pari".

Le "notes" *Senior* e *Mezzanine* godono di una valutazione o rating attribuito da Agenzie specializzate come di seguito specificato:

Operazione	Classe	Notes	Rating	Importo	Scadenza
Credico Finance 7	A	Senior	AAA	451,7 mln di euro	03 / 2039
	B	Mezzanine	A	16,7 mnl di euro	03 / 2039
	C	Junior	Unrated	9,6 mln di euro	03 / 2039

Il rendimento, nonché il rimborso, dei titoli emessi dalla società cessionaria è dipendente, in via principale, dai flussi di cassa del portafoglio oggetto di cessione.

A ulteriore garanzia dei sottoscrittori, la struttura delle operazioni prevede particolari forme di supporto creditizio, quali i finanziamenti a esigibilità limitata e le garanzie di tipo finanziario, come meglio descritto in seguito.

L'operatività richiamata consente alla Banca di beneficiare della parte del rendimento del portafoglio crediti ceduto che eccede quanto corrisposto ai sottoscrittori dei titoli "Senior" e "Mezzanine".

Il processo di gestione delle cartolarizzazioni è assistito da specifica procedura interna che assegna al Servizio Supporti la compilazione della reportistica periodica ed alla funzione di *Risk Management* la comunicazione periodica alla Direzione ed al Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna delle banche cedenti esercita le attività di *servicing* in relazione allo specifico portafoglio dalla stessa ceduto, curando la gestione, l'amministrazione e l'incasso dei crediti, nonché dei procedimenti in conformità ai criteri individuati nel contratto di *servicing*. Per tale attività, disciplinata da una procedura ad hoc, la Banca riceve una commissione sull'*outstanding* e sugli incassi relativi a posizioni in *default*.

In adempimento a quanto disposto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia in materia, la Banca verifica che l'operazione nel suo complesso sia gestita in conformità alla legge e al prospetto informativo (*Offering Circular*). Il portafoglio di ciascuna cartolarizzazione è sottoposto a monitoraggio periodico sulla base di tale attività sono predisposti report mensili e trimestrali verso la società veicolo e le controparti dell'operazione, così come previsti dalla documentazione contrattuale, con evidenze dello status dei crediti, dell'andamento degli incassi, della morosità e delle posizioni in contenzioso. Tale informativa costituisce anche la rendicontazione periodica sull'andamento dell'operazione effettuata alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione.

▪ **Natura dei rischi inerenti alle attività cartolarizzate e descrizione delle politiche di copertura**

Con riguardo alla suddetta operazione, la società veicolo ha stipulato con ABN Amro Bank N.V. (London Branch) un contratto di *Interest Rate Swap* a copertura del portafoglio a tasso fisso ed un *Basis Swap* a copertura del portafoglio a tasso indicizzato.

Ciascun cedente ha fornito alla società veicolo una linea di liquidità proporzionale all'ammontare ceduto, da attivarsi nel caso in cui a una data di pagamento i fondi disponibili rivenienti dagli incassi non siano sufficienti per remunerare i portafogli dei titoli secondo l'ordine di priorità predefinito dei pagamenti. Per quanto riguarda il portafoglio ceduto da BCC Masiano, la linea di liquidità ammonta a 565 mila euro.

I cedenti inoltre in una prima fase hanno assunto il ruolo di *Limited Recourse Loan Providers*. Ciascun cedente ha, quindi, messo a disposizione della Società Veicolo titoli di Stato con la funzione di fornire una forma di supporto di liquidità, sostitutiva a quanto già effettuato con la linea di liquidità, escutibile solo nell'impossibilità di utilizzare la linea medesima e attivabile fino al suo completo utilizzo. Ciò al fine di consentire alla Società veicolo di far fronte tempestivamente al pagamento delle somme dovute ai Portatori dei diritti incorporati nei Titoli *Senior* e *Mezzanine*, a titolo di interessi e capitale, ai sensi del regolamento delle Notes, nonché di far fronte ai costi dell'operazione di cartolarizzazione.

Il perdurante stato di crisi economica e le turbolenze dei mercati che hanno visto, tra l'altro, il *downgrade* a più riprese del merito creditizio dello Stato Italiano, hanno reso opportuna una rivisitazione delle forme collaterali di garanzia previste per le operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla Banca negli anni precedenti.

In questo contesto, nel dicembre 2011 sono state apportate alcune modifiche ai Contratti dell'operazione ed in particolare al Contratto di Finanziamento della Liquidità ed al Contratto di Mutuo a Ricorso Limitato, allo scopo di consentire, in caso di necessità, la sostituzione dei titoli di Stato.

Per effetto di tali modifiche, la Banca, previa comunicazione alla società veicolo, ha sostituito il Mutuo a Ricorso Limitato in titoli di Stato con una Riserva di liquidità ("*cash reserve*"), costituita attraverso il "tiraggio" completo, da parte della società veicolo, della Linea di liquidità. La liquidità è stata versata su un apposito conto corrente intestato alla società veicolo (Conto Riserva di Liquidità). A fronte di tali versamenti la Società Veicolo ha rimborsato alla Banca il Mutuo a Ricorso Limitato, tramite restituzione dei titoli di Stato.

L'ammontare trasferito sul Conto Riserva di Liquidità è stato pari al valore della Linea di liquidità, dedotte le somme già a credito della Banca per effetto dell'utilizzo della Linea di Liquidità stessa in corso al momento della sostituzione.

Nelle *payment date* successive gli importi disponibili per il rimborso della Linea di Liquidità sono stati versati dalla Società Veicolo sul Conto Riserva di Liquidità ad integrazione del versamento eseguito dalla banca.

La società veicolo può utilizzare i fondi disponibili sul Conto Riserva di Liquidità per soddisfare i suoi impegni, in conformità ai Contratti che regolano l'operazione.

Gli interessi che maturano sulle somme a disposizione sul Conto Riserva di Liquidità concorrono a costituire i Fondi Disponibili del portafoglio che, dedotti gli impegni prioritari, vengono riconosciuti alla Banca *originator* come interessi sui conti. Sulle somme utilizzate la Società Veicolo riconosce alla Banca interessi al tasso Euribor + 10b.p.

Attesa la struttura finanziaria descritta, il rischio che rimane in capo alla Banca con riguardo alle operazioni di cartolarizzazione tradizionale risulta pari alla differenza tra il valore complessivo delle attività cedute e non cancellate e la passività iscritta verso il veicolo per attività cedute ma non cancellate.

- **Procedure per monitorare le variazioni dei rischi di credito e di mercato delle posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione**

La Banca segue l'andamento dell'operazione attraverso i report cumulati prodotti dal *corporate servicer* e dagli *investor report* prodotti dal *Calculation Agent* presenti sul sito <https://tss.sfs.db.com/investpublic/>, i quali riportano l'andamento del portafoglio, su base trimestrale, in termini di *delinquency*, *default*, etc.

- **Metodi adottati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio**

Per l'operazione di cartolarizzazione posta in essere dalla Banca, si evidenzia il mancato significativo trasferimento del rischio di credito ed il mancato riconoscimento ai fini prudenziali. Il

requisito prudenziale è, pertanto, pari all'8% del valore ponderato delle attività cartolarizzate. Quest'ultimo è calcolato in base al già citato approccio utilizzato dalla Banca per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito.

L'attribuzione del fattore di ponderazione alle posizioni verso cartolarizzazioni avviene secondo una logica a cascata, che prevede inizialmente la verifica della presenza di un rating delle posizioni: pertanto le posizioni alle quali è attribuito un rating - e che rispettano i requisiti previsti dalle disposizioni - sono state ponderate in funzione della classe di merito corrispondente al predetto rating.

Nel caso in cui la posizione sia sprovvista di rating il fattore di ponderazione applicato, in via residuale, è il 1250%, con le seguenti eccezioni:

- alle linee di liquidità idonee è stato applicato il fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i fattori di ponderazione relativi a ciascuna attività cartolarizzata;
- alle posizioni di tipo *senior* e *mezzanine* si può applicare il metodo "*look-through*", che prevede un fattore di ponderazione pari al prodotto tra il fattore di ponderazione medio ponderato relativo alle attività cartolarizzate e un coefficiente di concentrazione.

Con riferimento alle operazioni in precedenza illustrate, la Banca detiene esclusivamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette a un fattore di ponderazione del 1250%.

▪ **Tipologie di società veicolo che la Banca, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare esposizioni di terzi**

La Banca non opera in qualità di promotore di operazioni di cartolarizzazione di terzi.

▪ **Sintesi delle politiche contabili adottate**

Per quanto attiene alla rappresentazione delle operazioni cartolarizzazione di tipo tradizionale dal punto di vista contabile, le stesse nel bilancio della Banca sono riflesse come segue:

- i mutui cartolarizzati sono allocati, nell'ambito dei crediti verso clientela, alla sottovoce "mutui", generando a conto economico corrispondenti interessi attivi;
- la passività verso il Veicolo a fronte delle attività cedute e non cancellate è iscritta tra i debiti verso clientela, nella sottovoce "altri debiti", generando a conto economico corrispondenti interessi passivi;
- le spese legate all'operazione sono state ripartite nel conto economico *pro-rata temporis* sulla base dell'*expected maturity*.

La non cancellazione dei mutui cartolarizzati e la rappresentazione dei medesimi è avvenuta per il loro importo integrale, non essendosi modificata sostanzialmente l'esposizione alla variabilità ed alle tempistiche dei flussi finanziari netti delle attività trasferite.

- **Operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla Banca in qualità di investitore (cartolarizzazioni di terzi)**

La Banca detiene, in qualità di investitore, un titolo riconducibile a cartolarizzazioni di emittenti terzi, che garantisce, a tutti i detentori dello strumento, lo stesso grado di prelazione (c.d. clausola *pari passu*).

L'investimento, allocato alla voce "9. Altri titoli di debito", comprende titoli *unrated* emessi dalla Società Veicolo "Lucrezia Securitisation s.r.l." nell'ambito degli interventi del Fondo di Garanzia Istituzionale per la soluzione delle crisi della Banca Padovana in A.S. e della BCC Irpina in A.S..

I titoli sono stati emessi dalla società veicolo in data 3 ottobre 2016, a seguito della cartolarizzazione dei portafogli di sofferenze acquisiti nell'ambito dell'intervento suddetto, hanno durata decennale e corrispondono interessi trimestrali posticipati. Le attività sottostanti a detti titoli sono costituite da crediti deteriorati, in larga parte pienamente garantiti da immobili.

ISIN	Titolo	Rating	Sottostante	Nominale	Emittente
IT0005216392	LUCREZIA SEC.16/26 TV SEN.	NR	Crediti deteriorati in larga parte pienamente garantiti da immobili	476 mila euro	Lucrezia Securitisation S.r.l

Si precisa che, relativamente alla suddetta operazione di cartolarizzazione, la Banca non svolge alcun ruolo di *servicer* e non detiene alcuna interessenza nella società veicolo.

La Banca utilizza il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo alle operazioni di cartolarizzazione. Essa applica, come disposto dall'art. 253 CRR, il fattore di rischio medio ponderato del portafoglio delle esposizioni cartolarizzate sottostanti (pari al 100%), in quanto costantemente al corrente della sua composizione. Per garantire il rispetto di questa condizione, il FGI ha concordato con il *servicer* dell'operazione in oggetto (Italfondario) la produzione di un flusso informativo che viene trasmesso periodicamente alle banche detentrici del titolo, integrato anche con dei report periodici riepilogativi dell'andamento delle attività di recupero.

- **Cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q) intercorsi nell'ultimo periodo di riferimento**

La Banca nel corso del 2016 non ha posto in essere nuove operazioni di cartolarizzazione.

TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 12.1 - Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "proprie" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni (rif. CRR Articolo 449)

(valori in migliaia di euro)

Tipologia attività cartolarizzate/Esposizioni	Esposizioni per cassa						Garanzie rilasciate						Linee di credito					
	Senior		Mezzanine		Junior		Senior		Mezzanine		Junior		Senior		Mezzanine		Junior	
	Valore di bilancio	Rettif./ripr. di valore	Valore di bilancio	Rettif./ripr. di valore	Valore di bilancio	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore
A. Oggetto di integrale cancellazione dal bilancio																		
B. Oggetto di parziale cancellazione dal bilancio																		
C. Non cancellate dal bilancio					290													559
C.I Credico Finance 7 Srl - mutui ipotecari su immobili					290													559

TAVOLA 12.2 - ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE E RI-CARTOLARIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO RIPARTITE PER FATTORI DI PONDERAZIONE (rif. CRR Articolo 449)

(valori in migliaia di euro)

TIPO ESPOSIZIONE	Fattori di ponderazione									TOTALE	Requisito patrimoniale	Importi dedotti dai Fondi Propri
	20%	40%	50%	100%	225%	350%	650%	1250%	Look Through			
A. Esposizioni verso la cartolarizzazione												
A.1 Banca originator												
A.1.1 Attività di rischio per cassa												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
A.1.2 Attività di rischio fuori bilancio												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
A.2 Banca investitrice												
A.2.1 Attività di rischio per cassa					476						476	38
- Senior					476						476	38
- Mezzanine												
- Junior												
A.2.2 Attività di rischio fuori bilancio												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
B. Esposizioni verso la ri-cartolarizzazione												
B.1 Banca originator												
B.1.1 Attività di rischio per cassa												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
B.1.2 Attività di rischio fuori bilancio												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
B.2 Banca investitrice												
B.2.1 Attività di rischio per cassa												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
B.2.2 Attività di rischio fuori bilancio												
- Senior												
- Mezzanine												
- Junior												
C. Clause di rimborso anticipato												

▪ **TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione**

Il 18 novembre 2014 la Banca d'Italia ha emanato il 7° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013, con il quale è stato inserito – nella Parte I, Titolo IV, “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” - il Capitolo 2, “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” (nel seguito, per brevità, “Disposizioni”) che ha abrogato il Provvedimento della Banca d'Italia del 30 marzo 2011.

Con tale aggiornamento l'Organo di Vigilanza recepisce le previsioni della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, tenendo conto dei vigenti indirizzi concordati nelle sedi internazionali e interviene sulla normativa previgente per tenere conto della prassi applicativa e delle evoluzioni del mercato.

La CRD IV, come già la precedente direttiva cd. CRD III, reca principi e criteri specifici cui le banche devono attenersi al fine di definire - nell'interesse di tutti gli *stakeholders* - sistemi di remunerazione che siano “in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso”.

In linea con l'impostazione europea, le Disposizioni formano parte integrante delle regole sull'organizzazione e sul governo societario e si inseriscono in un più ampio sistema normativo che comprende anche la disciplina specifica per la distribuzione dei prodotti bancari, nonché dei servizi e delle attività di investimento.

Le Disposizioni si integrano quindi con quelle adottate dall'ESMA e dalla CONSOB in tema di politiche e prassi di remunerazione, volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e per l'effettiva gestione dei relativi conflitti di interesse.

In attuazione dell'obiettivo sopra richiamato, ai fini dell'approvazione assembleare di cui all'art.30, comma 3 dello Statuto sociale, si illustrano le politiche di remunerazione e incentivazione della Banca di Credito Cooperativo di Masiano approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 maggio 2016.

Principi generali

Il sistema di remunerazione ed incentivazione della Banca di Credito Cooperativo di Masiano si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivare qualsiasi violazione;

- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l'attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali la stessa risulta o può risultare esposta. A tale proposito la Banca di Credito Cooperativo di Masiano, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria, non persegue, in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli normativi conseguenti, attività speculative e adotta un modello di banca basato sulla tradizionale intermediazione creditizia che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione dei rischi. L'attività della Banca si rivolge prevalentemente nei confronti dei soci e in un contesto di forte radicamento nel territorio, di cui è espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Banca opera nel sistema "a rete" del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale temperando l'esigenza di conseguire economie di scala e maggiori livelli di efficienza.

Alla luce di quanto sopra, considerando che il totale attivo della Banca si colloca al di sotto del valore di 3,5 miliardi di euro e che non rientra nella definizione di banca significativa, di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU, la stessa costituisce un "intermediario minore", ai fini delle Disposizioni, e pertanto ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tener conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla Banca (c.d. meccanismi di *malus*);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato Remunerazioni nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni sono svolte dal medesimo organo amministrativo in particolare con il contributo dei componenti indipendenti.

Ciò premesso, sempre in applicazione del già citato principio di proporzionalità, la Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo restando il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni, ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione. A tale proposito si evidenzia che, in aderenza a quanto previsto dalla normativa, le presenti politiche e prassi di remunerazione sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e controlli interni.

In tale ambito, ferme le competenze stabilite dalla legge, con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, attribuite all'Assemblea dei Soci, e nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione:

- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con il Collegio sindacale;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati gli eventuali piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornisce adeguato riscontro all'Assemblea sull'attività svolta;
- accerta che gli eventuali incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità;
- delibera in merito alla remunerazione variabile del personale dipendente.

In generale, i criteri delle politiche di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. Le politiche di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni aziendali di controllo e della funzione chiamata a gestire le risorse umane.

In particolare, le funzioni aziendali di controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- la Funzione di Compliance effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico della Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla stessa, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la Funzione di Revisione interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea;
- la Funzione di Gestione e Controllo dei rischi (*risk management*) supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca.

Le funzioni aziendali di controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

A) IDENTIFICAZIONE DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"

In applicazione delle citate Disposizioni e dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n.604, la Banca ha condotto un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della stessa) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

1. amministratori;
2. direzione generale;
3. responsabile *risk management*
4. responsabile area compliance;
5. responsabile funzione antiriciclaggio;
6. responsabile pianificazione e controllo di gestione;
7. responsabile ICT e sicurezza informatica;
8. responsabile gestione risorse umane;
9. responsabile servizio crediti;
10. responsabile monitoraggio crediti e contenzioso;
11. responsabile contabilità generale;
12. responsabile proprietà Banca e tesoreria aziendale;
13. responsabile area mercato

B) ORGANI SOCIALI

Il sistema di remunerazione degli Organi Sociali della Banca di Credito Cooperativo di Masiano si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e si fonda sul rispetto della vigente normativa, ivi comprese le Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario.

B.1) Amministratori

Gli Amministratori:

- sono destinatari di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. Per il rimborso chilometrico vengono utilizzate le tabelle stabilite dall'ACI;
- se componenti del Comitato Esecutivo sono destinatari di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. Per il rimborso chilometrico vengono utilizzate le tabelle stabilite dall'ACI;
- per gli amministratori indipendenti effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo allo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore tempo per tempo vigenti, un compenso forfettario annuo lordo stabilito dall'Assemblea. Per gli amministratori indipendenti supplenti, sempre con riguardo alla medesima attività, è stabilito un gettone di presenza correlato all'effettiva partecipazione dell'amministratore coinvolto;
- non sono in nessun caso destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni", di una polizza assicurativa "responsabilità civile" e di una polizza "sanitaria", deliberate dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali: il Presidente, il Vice presidente, il Consigliere Designato, i componenti del Comitato Esecutivo, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, sulla base dei valori medi regionali dei compensi riconosciuti dalle altre Banche della Categoria, e correlando la remunerazione all'impegno e alle responsabilità assunte.

Per quanto concerne gli Amministratori investiti di particolari cariche, si rappresenta che le disposizioni di Statuto assegnano, in particolare al Presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni dello Statuto che attribuiscono al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (art. 40, primo comma, e art. 26, Statuto) nonché l'onere di far pervenire ai componenti del Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, cod. civ.; art. 40, Statuto).

Tale attività comporta un raccordo con la Direzione che ha il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli Organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile.

Infine, nella specifica realtà della Banca di Credito Cooperativo, il Presidente è anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente (art. 40 Statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

In nessun caso l'ammontare della complessiva remunerazione del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

B.2) Sindaci

I Sindaci sono destinatari:

- di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea, di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea sociale, nonché di un rimborso per le spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni Per il rimborso chilometrico vengono utilizzate le tabelle stabilite dall'ACI;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni", di una polizza assicurativa "responsabilità civile" e di una polizza "sanitaria", deliberate dall'Assemblea.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti ai Sindaci sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

B.3) Revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e le eventuali modalità di adeguamento dello stesso sono determinati dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso, ai sensi del D.lgs. 39/2010.

C) PERSONALE DIPENDENTE

C.1) Direttore Generale e altri dirigenti

Il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la loro nomina e la determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale.

Tale trattamento è individuato in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo.

In particolare, una parte del trattamento economico applicato al Direttore Generale e agli altri Dirigenti è di carattere fisso e invariabile, cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

Tale parte fissa del trattamento economico si compone delle seguenti voci:

- **stipendio;**
- **eventuali trattamenti indennitari** e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- **altre voci costanti nel tempo**, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali, quali, ad esempio, eventuali emolumenti *ad personam* riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;
- **benefit**, cioè forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il dirigente o riconoscere una particolare prestazione). I benefit comprendono:
 - coperture previdenziali ed assicurative;
 - telefono cellulare, titoli di viaggio, buoni benzina, buoni pasto.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Infine, al Direttore Generale e agli altri dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- **premio annuale** erogato, sulla base dei risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti. Poiché la disposizione contrattuale citata non esprime parametri specifici a cui è collegato il premio in parola, riferendosi, in via generica, ai "risultati aziendali conseguiti", l'erogazione dello stesso avviene in considerazione di criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a scegliere *ex ante* la metodologia sulla base della quale

poter individuare in maniera oggettiva, al momento del pagamento del premio in questione, un multiplo del premio di risultato medio calcolato per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello, ai sensi dell'art. 48 del CCNL, individuato all'interno di un range predefinito. Si precisa che, secondo le Disposizioni di Vigilanza in materia, *“i parametri a cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, sono chiari e predeterminati i criteri su cui questi si basano e l'intero processo decisionale è opportunamente esplicitato e documentato”*. Considerato che già il premio di risultato viene determinato tenendo conto di alcuni parametri correlati al rischio ed alla redditività, si è ritenuto che il coefficiente moltiplicatore possa adottarsi con riferimento al rispetto degli obiettivi formulati con il Piano Strategico, relativamente ad alcuni specifici indicatori. Innanzitutto si è stabilito che il range predefinito in relazione al premio di risultato del Direttore Generale e degli altri dirigenti si attesti tra 2,5 e 5,5 volte il premio di risultato medio calcolato per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello. L'effettiva determinazione del fattore di moltiplicazione si individua per l'anno 2015 e seguenti, considerando la somma algebrica degli addendi associati al raggiungimento di singoli risultati. Il Direttore generale e gli altri dirigenti avranno diritto, in ogni caso, all'attribuzione di un premio di risultato almeno pari a quello medio calcolato per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello moltiplicato per un fattore pari a 2,5. Tenuto conto che in caso di risultato d'esercizio negativo, non è prevista la corresponsione di nessun Premio di Risultato, conseguentemente anche il Direttore generale e gli altri dirigenti non percepiranno alcun premio. Si provvede, quindi, a moltiplicare il premio medio calcolato per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello per un coefficiente pari alla sommatoria del predetto moltiplicatore minimo pari a 2,5 e dei pesi attribuiti ai parametri di seguito evidenziati, prendendo a riferimento l'ultimo bilancio d'esercizio approvato e i relativi scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dalla Pianificazione temporalmente corrispondente.

Parametri specifici cui è collegata l'assegnazione del trattamento economico di carattere variabile al Direttore Generale e altri dirigenti

parametro 1	livello minimo Tier 1 Capital ratio (PB/Rischi primo pilastro) = 13,0 % (rif. indice ICV_120 procedura Cruscotto Risk Controlling)
Adeguatezza patrimoniale	Incremento del moltiplicatore minimo pari a 0,50. L'eventuale scostamento negativo del 5,0% o frazioni rispetto al livello minimo fissato riduce il moltiplicatore di 0,25 in valore assoluto. L'eventuale scostamento negativo superiore al 5,0% azzerà il moltiplicatore.
parametro 2	livello minimo rettifiche su esposizioni deteriorate/esposizioni deteriorate = 42,0 % (rif. indice CPV_001 procedura Cruscotto Risk Controlling)
Rischio di credito	Incremento del moltiplicatore minimo pari a 0,50. L'eventuale scostamento negativo del 2,0% o frazioni rispetto al livello minimo fissato riduce il moltiplicatore di 0,25 in valore assoluto. L'eventuale scostamento negativo superiore al 2,0% azzerà il moltiplicatore.

parametro 3	livello massimo esposizioni deteriorate/impieghi lordi a clientela = 30,4 % (rif. indice CRV_011 procedura Cruscotto Risk Controlling)
	Incremento del moltiplicatore massimo pari a 0,50. L'eventuale scostamento negativo del 3,0% o frazioni rispetto al livello massimo fissato riduce il moltiplicatore di 0,25 in valore assoluto. L'eventuale scostamento negativo superiore al 3,0% azzerà il moltiplicatore.
parametro 4	livello massimo esposizione primi 10 gruppi di clientela/Fondi Propri = 126,7 % (rif. elaborazione da dati Controllo di Gestione)
	Incremento del moltiplicatore massimo pari a 0,50. L'eventuale scostamento negativo del 2,0% o frazioni rispetto al livello massimo fissato riduce il moltiplicatore di 0,25 in valore assoluto. L'eventuale scostamento negativo superiore al 2,0% azzerà il moltiplicatore.
parametro 5	livello massimo Impieghi/Raccolta da clientela = 93,9 % (rif. elaborazione da dati Controllo di Gestione)
	Incremento del moltiplicatore massimo pari a 0,50. L'eventuale scostamento negativo del 2,0% o frazioni rispetto al livello massimo fissato riduce il moltiplicatore di 0,25 in valore assoluto. L'eventuale scostamento negativo superiore al 2,0% azzerà il moltiplicatore.
parametro 6	livello minimo RORAC = 3,0 % [(<i>marg. intermediazione - rettifiche su crediti - costi operativi</i>) / <i>tot. Rischi I° e II° pilastro</i>] (rif. dati procedura ALM ICCREA)
	Incremento del moltiplicatore minimo pari a 0,50. L'eventuale scostamento negativo del 20,0% o frazioni rispetto al livello minimo fissato riduce il moltiplicatore di 0,25 in valore assoluto. L'eventuale scostamento negativo superiore al 20,0% azzerà il moltiplicatore.

Occorre, tuttavia, rispettare il criterio per il quale la retribuzione variabile non può in alcun caso superare il 25% della retribuzione annua lorda fissa globale, coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza in materia e con quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci. Infine, si precisa che il moltiplicatore è calcolato dal *Risk Management*, che peraltro ha supportato il CdA nella scelta dei citati parametri oggettivi;

- **sistema incentivante:** La banca non ha adottato e non ha intenzione di adottare un sistema incentivante per il Direttore Generale e gli altri dirigenti.
- **ulteriori erogazioni** di natura discrezionale e non continuativa connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza (c.d. *bonus*). Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposizioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a

fronte di causali di diversa natura (es. particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali, ad esempio: l'anniversario di fondazione della Banca, o di eventi di carattere straordinario quali fusioni, acquisizioni di rami di azienda. Tenendo conto del grado di competitività del mercato in cui opera la Banca, all'atto del perfezionamento del contratto di lavoro del personale inquadrabile nella predetta categoria, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, possono essere previste pattuizioni individuali contemplanti un'erogazione *una tantum* all'atto dell'assunzione. Detta erogazione non potrà comunque eccedere il 25% della retribuzione annua lorda fissa del neo assunto;

- **erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro**

a) *compensi preventivamente pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. golden parachutes)*. Con riferimento alle clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda, in caso di recesso anticipato dal rapporto di lavoro, si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, le stesse sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi di lungo termine della Banca, collegate alla performance realizzata e ai rischi assunti dalla persona e dalla Banca e soggette ad adeguati limiti quantitativi. Tali limiti corrispondono ad una annualità della retribuzione fissa tenuto conto – tra l'altro – della durata del rapporto intercorso. L'ammontare massimo derivante dalla loro potenziale applicazione è stabilito in due annualità. Tali regole possono essere derogate, con riferimento ai *golden parachutes* pattuiti nell'ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, quando rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

- rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale;
- sono di ammontare non superiore a 100.000 euro;
- prevedono meccanismi di *claw back*, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

b) *incentivi all'esodo*, i quali rappresentano somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la conclusione dell'attività lavorativa rispetto alla sua naturale scadenza. La Banca può attivare incentivi all'esodo, adottati in conformità alle Disposizioni, rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale e finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti. Qualora la Banca intenda applicare incentivi all'esodo nei confronti del personale più rilevante, dovrà rispettare tutte le regole previste dal paragrafo 2.1 delle Disposizioni (fatta eccezione per le regole di cui al Punto 3 del paragrafo 2.1). In ogni caso la Banca definisce limiti quantitativi agli incentivi all'esodo che corrispondono ad una annualità della retribuzione fissa tenuto conto – tra l'altro – della durata del rapporto intercorso;

- c) *benefici pensionistici discrezionali*, i quali costituiscono benefici accordati, al personale o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla Banca per la generalità dei dipendenti. La Banca non ha in essere accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali.

La Banca assicura un prudente equilibrio fra componente variabile e fissa della retribuzione del Direttore Generale e degli altri dirigenti, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Pertanto, il peso relativo di tutte le componenti variabili sopra esposte (ad esclusione delle erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) non eccederà il 25% della retribuzione annua lorda fissa globale.

In ogni caso, per tutte le componenti variabili sopra esposte, la Banca definisce specifiche clausole di *claw back* le quali dispongono che, in presenza di comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca, comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca, o violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 del TUB o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e s.s. del TUB o ancora degli obblighi in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, della parte variabile percepita. Tale obbligo è circoscritto a 5 anni successivi alla corresponsione dell'importo.

Le componenti variabili sopra esposte del personale più rilevante sono altresì soggette per il 20% a meccanismi di differimento e di correzione *ex-post* per i rischi (c.d. *malus*) per tenere conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di *compliance* normativa, regolamentare, etc.

Le informazioni sui compensi corrisposti al Direttore Generale e agli altri dirigenti, ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 16 dello IAS 24, sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

C.2) Quadri Direttivi e Aree Professionali

Le retribuzioni corrisposte al personale della BCC appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali sono determinate sulla base delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, nonché del contratto di secondo livello stipulato dalla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo.

In particolare, il trattamento economico applicato ai quadri direttivi e alle aree professionali si compone di una parte fissa e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti - e si articola nelle seguenti voci:

- **stipendio;**
- **eventuali trattamenti indennitari** e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;

- **altre voci costanti nel tempo** previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali, quali, ad esempio, eventuali emolumenti *ad personam* riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;
- **benefit**, cioè forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il lavoratore o riconoscere una particolare prestazione. I benefit comprendono:
 - coperture previdenziali ed assicurative;
 - telefono cellulare, titoli di viaggio, buoni benzina, buoni pasto.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei quadri direttivi e del personale appartenente alle aree professionali sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Infine, ai quadri direttivi e alle aree professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali ovvero al raggiungimento di specifici obiettivi stabili per gruppi omogenei di lavoratori oppure individuali e comprende:

- **erogazione prevista dall'art. 48 del CCNL** per i quadri direttivi e le aree professionali, definita dal secondo livello di contrattazione collettiva, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 9 del CSLL e, comunque, nel passato è risultato mediamente pari ad una percentuale che va dal 3,60 % al 7,76 % della retribuzione complessiva. L'erogazione del premio di risultato ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'Azienda ed altri elementi di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dall'Accordo Collettivo Nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti. L'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni sindacali ai sensi del CSLL. L'effettiva erogazione del premio di risultato prevede quanto segue:
 - annualmente le BCC saranno classificate, in sede locale, in una fascia indicativa, in senso decrescente, del grado di eccellenza raggiunto: fascia 1, fascia 2, fascia 3, fascia 4. La classificazione avverrà utilizzando i seguenti indici tra loro combinati con uguale peso: ROE, Sofferenze su impieghi, costi operativi su margine di intermediazione, mezzi propri su raccolta diretta. Annualmente le parti determinano l'indicatore composto (di produttività e/o efficienza e/o qualità) in base al quale misurare l'andamento annuale, riveniente dai seguenti indici: Impieghi diviso dipendenti, raccolta diretta diviso dipendenti, utile lordo, rapporto crediti

non *performing* su impieghi, rapporto costi operativi su margine di intermediazione, risultato lordo di gestione diviso dipendenti;

- a seconda della fascia di appartenenza e del confronto del risultato complessivo della Banca sulla media del biennio precedente (positivo/negativo), il premio sarà calcolato nella misura che va un massimo del 5,15% ad un minimo pari a "0" del risultato lordo di gestione;
 - l'ammontare complessivo del premio di risultato da distribuire sarà erogato al personale applicando la scale parametrata stabilita dal CSLL sulla base dell'inquadramento tempo per tempo ricoperto nell'anno di misurazione, in rapporti ai mesi di lavoro prestato;
 - il premio di risultato non maturerà se nell'anno immediatamente precedente a quello di erogazione la Banca presenti un bilancio senza utile di esercizio, o se la Banca risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell'erogazione.
- **sistema incentivante** adottato dalla Banca ai sensi dell'art. 50 del CCNL anche per l'esercizio 2017 rimarrà sospeso. Tale sistema è stato concepito in modo da tenere conto dei principi di pari opportunità dei lavoratori, ed è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento predeterminati, in coerenza con i piani strategici aziendali, in una prospettiva di stabilità/effettività dei risultati. Per il futuro, è intenzione della Banca procedere ad una revisione del sistema incentivante al fine di garantire la sua piena conformità alle nuove disposizioni di Vigilanza in materia di politiche di remunerazione, in particolare per quanto riguarda le regole da rispettare in materia di parte variabile della remunerazione;
 - **ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa** connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza (c.d. *bonus*). Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in un'unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposizioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causalità di diversa natura, ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure. Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali ad esempio: l'anniversario di fondazione della Banca, o di eventi di carattere straordinario quali fusioni, acquisizioni di rami di azienda, etc. Tenendo conto del grado di competitività del mercato in cui opera la Banca, all'atto del perfezionamento del contratto di lavoro del personale inquadrabile nella predetta categoria, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, possono essere previste pattuizioni individuali contemplanti un'erogazione *tantum* all'atto dell'assunzione. Detta erogazione non potrà comunque eccedere il 25% della retribuzione annua lorda fissa del neo assunto;
 - **erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro**
 - a) *compensi preventivamente pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. golden parachutes)*. Con riferimento alle clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda, in caso di recesso anticipato dal rapporto di

lavoro, si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, le stesse sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi di lungo termine della Banca, collegate alla performance realizzata e ai rischi assunti dalla persona e dalla Banca e soggette ad adeguati limiti quantitativi. Tali limiti corrispondono ad una annualità della retribuzione fissa tenuto conto – tra l’altro – della durata del rapporto intercorso. L’ammontare massimo derivante dalla loro potenziale applicazione è stabilito in due annualità. Tali regole possono essere derogate, con riferimento ai *golden parachutes* pattuiti nell’ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, quando rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

- rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale;
- sono di ammontare non superiore a 100.000 euro;
- prevedono meccanismi di *claw back*, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

b) *incentivi all’esodo*, i quali rappresentano somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la conclusione dell’attività lavorativa rispetto alla sua naturale scadenza. La Banca può attivare incentivi all’esodo, adottati in conformità alle Disposizioni, rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale e finalizzati a favorire l’adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti. Qualora la Banca intenda applicare incentivi all’esodo nei confronti del personale più rilevante, dovrà rispettare tutte le regole previste dal paragrafo 2.1 delle Disposizioni (fatta eccezione per le regole di cui al Punto 3 del paragrafo 2.1). Nel caso in cui la Banca intenda applicare incentivi all’esodo nei confronti del personale non rilevante, dovrà rispettare le regole previste dal Punto 5 del paragrafo 2.1 delle Disposizioni, in merito al collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti nonché alla previsione di clausole di *claw-back* e di *malus*. Tali regole, sempre in relazione al personale non rilevante, non si applicano, invece, agli incentivi all’esodo connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale quando rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

- rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale;
- favoriscono l’adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti;
- non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale;
- prevedono meccanismi di *claw back*, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

In ogni caso la Banca definisce limiti quantitativi agli incentivi all’esodo che corrispondono ad una annualità della retribuzione fissa tenuto conto – tra l’altro – della durata del rapporto intercorso.

- c) *benefici pensionistici discrezionali*, i quali costituiscono benefici accordati, al personale o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla Banca per la generalità dei dipendenti. La Banca non ha in essere accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali.

La Banca assicura un prudente equilibrio fra componente variabile e fissa della retribuzione, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Pertanto, il peso relativo di tutte le componenti variabili sopra esposte (ad esclusione delle erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) non eccederà il 25% della retribuzione annua lorda fissa globale.

In ogni caso, per le componenti variabili sopra esposte ad eccezione del Premio di risultato, la Banca definisce specifiche clausole di *claw back* le quali dispongono che, in presenza di comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca, comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca, o violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 del TUB o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss del TUB o ancora degli obblighi in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, della parte variabile percepita. Tale obbligo è circoscritto a 5 anni successivi alla corresponsione dell'importo.

Le componenti variabili sopra esposte del personale più rilevante, ad eccezione del Premio di risultato, sono altresì soggette per il 20% a meccanismi di differimento e di correzione ex-post per i rischi (cd. *malus*) per tenere conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di *compliance* normativa e regolamentare, etc.

C.3) Funzioni aziendali di controllo interno

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale, la retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è adeguata al ruolo ricoperto tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti. La Banca non ha adottato meccanismi di incentivazione rivolti al predetto personale.

In ogni caso, il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di questi soggetti non può superare il limite di un terzo.

D) COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015, il compenso è stato stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal CCNL applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza fosse analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione; per i collaboratori organizzati dal committente, assunti successivamente al 25 giugno 2015 si è fatto riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 13.1 - REMUNERAZIONI PER AREE DI ATTIVITA' (rif. Articolo 450, lett. G)

RUOLI	Retribuzione totale lorda dell'esercizio			
	Numero	Retribuzione Fissa	Retribuzione Variabile	Indicenza Retr. Variabile su Retr. Fissa
Amministratori	9	116.073	-	0,00%
Collegio Sindacale	3	48.020	-	0,00%
Alta Direzione, Dirigenti e Responsabile Area Mercato	2	219.854	12.084	5,50%
Personale più rilevante (c.d. "risk takers")	6	307.569	7.136	2,32%
Altri dipendenti	61	2.507.324	59.553	2,38%
Collaboratori	1	3.468	-	0,00%

TAVOLA 13.2 - COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE LIQUIDATE DELL'ESERCIZIO (Rif. Articolo 450, lett. H), sub i) e ii)

Personale più rilevante	Componenti fisse della remunerazione		Componenti variabili della remunerazione					
	Numero	Importo	Numero	Importo				Totale
				contanti	azioni	strumenti finanziari collegati alle azioni	altre tipologie	
Organi di governo e alta dirigenza	10	258.232	1	6.830	-	-	-	6.830
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali	4	228.575	4	8.618	-	-	-	8.618
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca	6	340.055	6	10.737	-	-	-	10.737

TAVOLA 13.3 - INFORMAZIONI QUANTITATIVE SULLE REMUNERAZIONI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMINISTRAZIONE E DELL'ALTA DIRIGENZA (Rif. Articolo 450, lett. J)

Nome e cognome	Carica	Periodo in cui è stata ricoperta la carica	Componenti fisse della remunerazione	Componenti variabili della remunerazione	Remunerazione complessiva
Pier Maria Baldi	Presidente CdA	01/01-31/12/2016	50.422	0	50.422
Riccardo Andreini	Vice Presidente CdA	01/01-31/12/2016	19.202	0	19.202
Mauro Bartolini	Amministratore	01/01-31/12/2016	5.981	0	5.981
Gianni Boccardi	Amministratore	01/01-31/12/2016	6.202	0	6.202
Patrizio Felci	Amministratore	01/01-31/12/2016	7.280	0	7.280
Paolo Frosini	Amministratore	01/01-31/12/2016	6.202	0	6.202
Gianfranco Galardini	Amministratore	01/01-31/12/2016	5.542	0	5.542
Francesco Leporatti	Amministratore	01/01-31/12/2016	6.642	0	6.642
Massimo Meoni	Amministratore	01/01-31/12/2016	8.600	0	8.600
Luca Giovanni Gori	Direttore generale	01/01-31/12/2016	142.159	6.830	148.989

▪ TAVOLA 14 – LEVA FINANZIARIA (ART. 451 – ART. 499)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, a far data dal 1 gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma e al contenuto della predetta informativa.

Come noto, l'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio) è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa, basata sulla relazione che la Commissione Europea è tenuta a predisporre e presentare entro la fine del corrente anno 2016.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *deleveraging* tipici in situazioni di crisi: più in dettaglio, una leva finanziaria eccessiva espone la Banca al rischio che il livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri la renda vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A questo proposito, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "*Leverage Ratio*", disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, il *Leverage Ratio* è calcolato come la misura del capitale della Banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale.

Ai fini del predetto calcolo il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri.

Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Al fine di effettuare una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, la Banca effettua prove di *stress test*, provvedendo alla rideterminazione dell'indice di *Leverage* previo aggiornamento del valore delle grandezze che incidono sul calcolo del predetto indicatore desunto, per coerenza, dalle ipotesi di stress applicate nell'ambito del rischio di credito.

Più nel dettaglio, si ri-determina il valore:

- a) del capitale di classe 1 per tener conto della riduzione derivante dalla quantificazione delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi e delle perdite di valore sui titoli;
- b) del valore delle esposizioni per tener conto da un lato della riduzione per effetto delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi e delle perdite di valore sui titoli, dall'altro dell'incremento dovuto alle ipotesi di utilizzo delle esposizioni fuori bilancio (ad esempio i margini di fido).

Tutto ciò premesso, si fa presente che alla data del 31 dicembre 2016 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari al 6,74%: tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio.

Il medesimo indicatore, calcolato invece senza tenere conto degli effetti del regime transitorio sulla misura del capitale e su quella del valore delle esposizioni, si attesta invece al 6,65%.

Capitale ed esposizioni totali	31/12/2016	31/12/2015
Capitale di classe 1 (Tier 1) a regime	28.106	32.586
Capitale di classe 1 (Tier 1) transitorio	28.498	32.588
Totale esposizioni – a regime	422.500	412.015
Totale esposizioni – transitorio	422.892	412.015

Importi in migliaia di euro

Indicatore di leva finanziaria (<i>Leverage ratio</i>)	31/12/2016	31/12/2015
Indicatore di leva finanziaria (<i>leverage ratio</i>) – a regime	6,65%	7,91 %
Indicatore di leva finanziaria (<i>leverage ratio</i>) – transitorio	6,74%	7,91 %

TAVOLA 14 – LEVA FINANZIARIA (ART. 451 – ART. 499)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (rif. Rif. Articolo 451, lett. B) e C) CRR e Regolamento UE 2016/200, Informativa sul coefficiente di leva finanziaria, Modello LRSum)

1. RICONCILIAZIONE TRA ATTIVITA' CONTABILI E MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA

(valori in migliaia di euro)

Descrizione		Importo
1.	Totale attività (dal bilancio pubblicato)	404.323
2.	Rettifiche per entità che sono consolidate in bilancio ma escluse dal consolidamento prudenziale	0
3.	Rettifiche per gli elementi fiduciari iscritti in bilancio ma esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429 (13) del CRR (-)	0
4.	Rettifiche per strumenti finanziari derivati (+/-)	0
5.	Rettifiche per operazioni SFT (+/-)	0
6.	Rettifiche per strumenti fuori bilancio (conversione all'equivalente credito) (+)	19.491
6a.	Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (-)	0
6b.	Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (-)	0
7.	Altre rettifiche	-1.314
8.	Esposizione complessiva al rischio di Leva Finanziaria	422.500

2. INFORMATIVA ARMONIZZATA SUL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA

(valori in migliaia di euro)

Descrizione		Importo "a regime"	Importo "regime transitorio"
Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT)			
1.	Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni SFT, ma incluse garanzie reali)	404.323	404.323
2.	Attività dedotte dal Capitale di Classe 1	-1.314	-922
3.	Totale attività in bilancio (3 = 1 + 2)	403.009	403.402
Contratti derivati			
4.	Contratti derivati: costo corrente di sostituzione (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)	0	0
5.	Contratti derivati: add-on per esposizione creditizia futura (metodo del valore di mercato)	0	0
5a.	Contratti derivati: metodo dell'esposizione originaria	0	0
6.	Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile (+)	0	0
7.	Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati (-)	0	0
8.	Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (-)	0	0
9.	Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti (+)	0	0
10.	Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti (-)	0	0
11.	Totale esposizione in contratti derivati (11 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	0	0
Esposizioni SFT			
12.	Attività SFT lorde (senza compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita	0	0
13.	Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde (-)	0	0
14.	Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT	0	0
14a.	Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'art. 429ter, par. 4 e dell'art. 222 del CRR	0	0
15.	Esposizioni su operazioni effettuate come agente	0	0
15a.	Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente (-)	0	0
16.	Totale operazioni SFT	0	0
Altre esposizioni fuori bilancio			
17.	Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio	15.370	15.370
18.	Rettifiche per applicazione fattori di conversione creditizia (-) (18 = 19 - 17)	4.121	4.121
19.	Totale esposizioni fuori bilancio	19.491	19.491
Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 7 e 14 del CRR (in e fuori bilancio)			
19a.	Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (in e fuori bilancio)	0	0
19b.	Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (in e fuori bilancio)	0	0
Capitale ed esposizione complessiva			
20.	Capitale di classe 1 - Regime ordinario/transitorio [indicare]	28.106	28.498
21.	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (21 = 3 + 11 + 16 + 19 + 19a + 19b)	422.500	422.892
Coefficiente di leva finanziaria			
22.	Indicatore di leva finanziaria di fine trimestre (22 = 20 / 21)	6,65%	6,74%
Indicatore di leva finanziaria			
23.	Scelta del regime transitorio per la definizione di misura del capitale	A regime	Transitorio
24.	Importo degli elementi fiduciari non computati in applicazione dell'art. 429 (11) del CRR	0	0

3. RIPARTIZIONE ESPOSIZIONE DI BILANCIO*(valori in migliaia di euro)*

	Descrizione	Importo (350 = 276)
1.	Esposizione totale per cassa (esclusi contratti derivati, operazioni SFT ed operazioni esentate) (1 = 2 + 3)	404.323
2.	di cui: esposizioni del portafoglio di negoziazione	0
3.	di cui: esposizioni del portafoglio bancario (3 = 4+5+6+7+8+9+10+11+12)	404.323
4.	di cui: obbligazioni bancarie garantite	0
5.	di cui: esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali	117.355
6.	di cui: esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico (non trattate come emittenti sovrani)	0
7.	di cui: esposizioni verso intermediari vigilati	22.008
8.	di cui: esposizioni garantite da immobili	89.907
9.	di cui: esposizioni al dettaglio	92.203
10.	di cui: esposizioni verso imprese	18.404
11.	di cui: esposizioni in stato di default	47.787
12.	di cui: altre esposizioni	16.658

▪ **TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”**

La Banca non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

In particolare, la Banca ha stipulato con ICCREA Banca:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

▪ **Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.**

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

E' stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia. In particolare, la banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (*loan-to-value*): 80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali. Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'idonea garanzia integrativa;
- alla destinazione d'uso dell'immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei fondi propri della Banca la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

La Banca aderisce alle Linee Guida ABI sulla valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, le quali sono finalizzate a definire una prassi in grado di agevolare gli intermediari nell'applicazione dei criteri generali di valutazione e di sorveglianza sugli immobili a garanzia di esposizioni creditizie. Milano, inoltre, ad introdurre criteri di riferimento omogenei in materia, con riferimento specifico agli indicatori di superficie o di volume; alle metodologie di valutazione adottate (per capitalizzazione del reddito, per stima comparativa, ecc.), al livello di professionalità dei periti incaricati della valutazione.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nell'ambito delle politiche di rischio aziendali, sono definiti specifici rapporti minimi tra il valore delle garanzie e l'entità del fido concesso alla controparte, differenziati in funzione della natura della stessa garanzia rilasciata. Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso la valutazione del *fair value* dello strumento finanziario a garanzia, effettuata almeno con periodicità semestrale. A seguito di tale controllo, viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

▪ **Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca**

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

a) garanzie ipotecarie

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;
-

b) garanzie finanziarie

- pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su titoli obbligazionari emessi dalla Banca;
- pegno su certificati di deposito e libretti di deposito emessi dalla Banca;
- pegno su altri strumenti finanziari quotati;
- pegno su polizze assicurative.

Le prime quattro casistiche, che rappresentano oltre il 75% dell'importo nominale delle garanzie acquisite, garantiscono la presenza di tutti i requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza per l'applicazione delle regole di attenuazione dei rischi di credito.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.

▪ **Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.**

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale. Costituiscono un'eccezione le garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. e da enti del settore pubblico/territoriali.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle centrali rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 15.1 - AMMONTARE PROTETTO (rif. Articolo 453, lett. F) e G)

(valori in migliaia di euro)

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito		
		Protezione del credito di tipo reale	Protezione del credito di tipo personale	Totale
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato	Garanzie personali	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	117.355	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	22.009	-	5.075	5.075
Esposizioni verso o garantite da imprese	20.733	1.654	-	1.654
Esposizioni al dettaglio	99.312	7.726	384	8.110
Esposizioni garantite da immobili	89.911	-	-	-
Esposizioni in stato di default	52.699	421	158	578
Esposizioni ad alto rischio	-	-	-	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-	-	-	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-	-	-	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	102	-	-	-
Esposizioni in strumenti di capitale	3.922	-	-	-
Altre esposizioni	11.209	-	-	-
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	476	-	-	-

▪ **TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate:

- interessi e proventi assimilati;
- interessi e oneri assimilati;
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso;
- proventi per commissioni/provvigioni;
- oneri per commissioni/provvigioni;
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie;
- altri proventi di gestione.

L'art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a. le provvigioni versate per i servizi forniti in “*outsourcing*” da soggetti “terzi” - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b. le provvigioni versate per i servizi forniti in “*outsourcing*” da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c. le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.

TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 16.1 - RISCHIO OPERATIVO (rif. Art. 446)

(valori in migliaia di euro)

COMPONENTI	VALORI
Indicatore rilevante 31/12/2014	10.779
Indicatore rilevante 31/12/2014	10.812
Indicatore rilevante 31/12/2013	11.345
Media Triennale Indicatore rilevante	10.979
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	1.647

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, lett. e) ed f) DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell'art. 435, comma 1, lettere e) ed f) che:

- i. i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca oggetto di illustrazione nel documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2016" (cfr. Tavola 1) pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
- ii. il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2016 in termini di obiettivi di rischio ("*risk appetite*") e di "*risk tolerance*", adottando un set di indicatori con riferimento al profilo di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità, di rischiosità e di peculiarità di business.. Inoltre, il Consiglio ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ciascun indicatore adottato, tali obiettivi di rischio rispetto ai corrispondenti valori rilevati. I risultati al 31 dicembre 2016 non riportati nelle seguenti tabelle:

Ambito	Indicatori regolamentari	Giudizio sintetico	Valore al 31.12.2016
Adeguatezza Patrimoniale	Coefficiente patrimoniale di classe 1 (Tier 1 ratio)	Adeguato	13,29%
	Coefficiente patrimoniale totale (Total capital ratio)	Adeguato	13,29%
	Coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 ratio) in rapporto al capitale interno complessivo (CIC *12,5)	Adeguato	11,76%
	Coefficiente di Capitale Totale (Total capital ratio) in rapporto al capitale interno complessivo (CIC *12,5)	Adeguato	11,76%
Liquidità / Struttura finanziaria	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>	Adeguato	182,78%
	<i>Net Stable Funding Ratio</i>	Adeguato	126,51%

Ambito	Altri Indicatori	Valore al 31.12.2016
Redditività	Rettifica di valore 130 / Risultato lordo di gestione (al netto negoziazione)	209,89%
Rischiosità	Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito / Fondi propri	54,41%
	(Sofferenze nette + inadempienze probabili nette) / Fondi propri	148,70%
	Capitale interno a fronte del rischio di tasso / Fondi propri	1,32%
	Attività di rischio verso parti correlate e soggetti connessi / Fondi propri	9,27%
	Totale partecipazione e immobili / Fondi propri	34,43%
Business	Operatività verso soci	68,79%
	Operatività fuori dalla zona di competenza territoriale	2,54%
	Impieghi settore immobiliare / totale impieghi	18,68%

In conclusione, considerati i risultati ottenuti:

- il capitale di classe 1 è stato giudicato adeguato rispetto ai requisiti di vigilanza;
- i Fondi Propri sono stati giudicati adeguati rispetto ai requisiti di vigilanza;
- il capitale di classe 1 è stato giudicato adeguato rispetto al capitale interno complessivo;
- i Fondi Propri sono stati giudicati adeguati rispetto al capitale interno complessivo.
- la posizione di liquidità rispetto alle soglie di valutazione individuate è stata giudicata adeguata.

Masiano, 12 giugno 2017

*Banca di Credito Cooperativo
di Masiano Società Cooperativa*

Il Presidente